

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

### 66° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1992

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	Pag. 26
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	» 29
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	» 36
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	» 38
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 44
10 <sup>a</sup> - Industria .....	» 57

**Commissioni riunite**

5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro) .....	Pag. 3
---	--------

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato .....	Pag. 68
Mafia .....	» 69
Riforme istituzionali .....	» 74

**Sottocommissioni permanenti**

3 <sup>a</sup> - Affari esteri - Pareri .....	Pag. 76
---	---------

---

**COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE**

**5<sup>a</sup> (Bilancio)**

**6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1992

14<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*

ABIS

*Interviene il Ministro del Bilancio Reviglio.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718), approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente ABIS avverte che, prima di proseguire nell'esame degli emendamenti, si procederà all'illustrazione degli ordini del giorno relativi al Capo IV.

Il senatore SCHEDA illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 718,

premesso che all'articolo 8, comma 1, lettera a), la modifica apportata dalla Camera dei deputati alla stesura originaria include tra gli autoveicoli soggetti allo speciale tributo anche le autovetture *diesel* non superiori a 2500 centimetri cubici per le quali, come è noto, l'IVA è applicata con l'aliquota normale del 19 per cento in luogo di quella del 38 per cento riservata ai beni di lusso;

considerato che quanto sopra non rappresenta certamente un effetto voluto e che appare quanto meno strano che solo a questo fine le vetture con motorizzazione *diesel*, che peraltro pagano già il cosiddetto

«superbollo», debbano essere danneggiate ulteriormente rispetto al modello omologo a benzina;

impegna il Governo a riconsiderare il trattamento di tassazione concernente le autovetture *diesel* che hanno una potenza in cilindrata superiore del 30 per cento a quelle a benzina».

(0/718/1/5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>)

SCHEDA, RABINO

Con il parere favorevole dei relatori e del Governo, tale ordine del giorno, posto ai voti, è accolto.

Il senatore DELL'OSSO illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 718,

impegna il Governo ad interpretare il comma 4-*bis* dell'articolo 8 nel senso che l'imposta straordinaria dovuta per le imbarcazioni da diporto deve essere calcolata sulla base della tassa di stazionamento effettivamente pagata nell'anno 1992, anzichè su quella astrattamente dovuta con riferimento all'intero anno;

considerato, infatti, che le vigenti disposizioni di legge consentono il frazionamento della tassa di stazionamento per le imbarcazioni immatricolate per la prima volta nell'anno, la tassa presa come riferimento per il calcolo dell'imposta straordinaria deve essere quella effettivamente già pagata in applicazione delle predette disposizioni».

(0/718/2/5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>)

DELL'OSSO, DUJANY

Dopo che il ministro REVIGLIO si è rimesso alle Commissioni riunite, tale ordine del giorno, posto ai voti, è accolto, con il parere favorevole dei relatori.

Il presidente della 6<sup>a</sup> Commissione FORTE illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 718,

impegna il Governo a disciplinare, in generale, in occasione di un prossimo provvedimento legislativo, l'esercizio, presso l'Amministrazione pubblica e gli organismi del contenzioso, della professione di consulente tributario, stabilendo che essa è sempre subordinata all'iscrizione ad albi professionali legalmente riconosciuti e si svolge nei limiti delle sole materie tributarie per le quali siano pertinenti ed adeguate le competenze professionali richiamate dall'inclusione in tali albi, secondo i criteri e le modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

impegna altresì il Ministro delle finanze a valutare i visti di conformità di cui all'articolo 10, comma 5<sup>ter</sup> del presente decreto-legge, secondo i criteri di cui sopra».

(0/718/3/5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>)

FORTE

Il senatore LIBERTINI annuncia il voto contrario su tale ordine del giorno.

Il senatore ROSCIA si dichiara anch'egli contrario all'ordine del giorno che non tutela nè l'erario nè i contribuenti, in quanto consente surrettiziamente la creazione di una nuova professione; la tutela della pubblica fede - egli continua - può essere garantita solo attraverso il superamento di un esame di abilitazione.

Il senatore RASTRELLI, annuncia il voto contrario sull'ordine del giorno.

Con il parere favorevole dei relatori e del Governo, tale ordine del giorno, posto ai voti, è accolto.

Il senatore CREUSO illustra gli emendamenti 8.0, sostitutivo della lettera *b*) del comma 1, (volto ad escludere dall'ambito di applicazione dell'imposta straordinaria gli aeromobili di costruzione amatoriale), 8.1, sostitutivo del comma 3, (volto a ridurre l'entità dell'imposta straordinaria da 5 a 3 volte la misura della tassa speciale sui velivoli ed elicotteri privati) e 8.2, aggiuntivo di un comma dopo il comma 3, (volto ad incrementare di 10 volte gli importi delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 106 del 1985, al fine di reperire maggior gettito a copertura delle diminuzioni derivanti dagli emendamenti 8.0 ed 8.1).

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI illustra l'emendamento 8.0-*bis* alla lettera *b*) del comma 1, il quale propone, tra l'altro, l'esclusione dalla imposta straordinaria degli aeromobili autoprodotti dal proprietario.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 8.0.1, aggiuntivo di un articolo dopo l'articolo 8, il quale propone una serie di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi in materia di deduzione di costi vari.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 9.0 al comma 1, volto a limitare al solo anno 1993 il congelamento della restituzione del *fiscal drag*; dà conto altresì degli emendamenti 9.1, sostitutivo dei commi 2 e 3, il quale ridisegna la curva delle aliquote IRPEF e modifica gli importi delle detrazioni per carichi familiari in senso più favorevole alle famiglie più numerose, e 9.2, aggiuntivo di un comma dopo il comma 5, con il quale viene proposto, a partire dal 1 gennaio 1994, un nuovo meccanismo di restituzione integrale del drenaggio fiscale alternativo a quello finora vigente, commisurato all'inflazione attesa anzichè a quella passata.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore PAINI dà conto dell'emendamento 10.0, soppressivo dell'articolo.

Il senatore BRINA illustra quindi l'emendamento 10.1, soppressivo della lettera *d*) del comma 1 e connesso con gli emendamenti 10.2 e 10.3, di cui il primo riduce le aliquote di detrazione previste al comma 1, lasciando in vigore la deducibilità degli interessi passivi sui mutui ipotecari, mentre il secondo consente la deducibilità degli interessi sui mutui ipotecari alla condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 10.9 al comma 3, con il quale si cerca di far fronte agli inconvenienti che deriveranno dalla prevista indeducibilità dell'ILOR dall'IRPEG in sede di ricostituzione in capo al socio dei dividendi e la successiva restituzione del credito d'imposta; in particolare, da tale indeducibilità deriverebbe una notevole sperequazione a danno dei soggetti con aliquote marginali più basse.

Il senatore FAVILLA dichiara di ritirare la propria firma dall'emendamento 10.4, soppressivo del comma 5-ter, in considerazione del fatto che la questione è stata praticamente rinviata nel tempo in virtù dell'accoglimento, nell'ambito del disegno di legge n. 641, di un emendamento concernente la proroga dell'entrata in funzione dei CAF. Ritirano la firma anche i senatori GIORGI, SCHEDEA e LEONARDI.

Il senatore RASTRELLI illustra l'emendamento 10.6, anche esso soppressivo del comma 5-ter, le cui previsioni dimostrano come il Parlamento non sia sempre attento ad evitare conflitti sociali; il comma 5-ter infatti, oltre a rendere inadeguato il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, consentendone l'apposizione anche da parte dei consulenti tributari e del lavoro, crea i presupposti per l'esercizio di una concorrenza sleale da parte di questi ultimi nei confronti di coloro che invece possiedono la professionalità necessaria.

Il senatore GAROFALO ritira l'emendamento 10.7, soppressivo del comma 5-ter, non perchè i senatori del Gruppo PDS abbiano cambiato opinione, ma per le stesse considerazioni svolte dal senatore Favilla. Dichiarò comunque che qualora i presentatori di emendamenti dello stesso tenore decideranno di mantenerli, i senatori del proprio Gruppo voteranno a favore di tali emendamenti.

Al riguardo il senatore BRINA, rilevato che il comma 5-ter non è strettamente connesso con la questione dei CAF, prospetta la presentazione in Assemblea di un emendamento che preveda sia la soppressione dell'istituto del visto di conformità, sia la soppressione della norma che concede contributi statali ai CAF.

Il senatore FERRARA Vito non concorda con la decisione del senatore Garofalo di ritirare l'emendamento 10.7.

Il senatore VISCO dichiara che voterà a favore degli altri emendamenti soppressivi del comma 5-ter, in quanto la materia

disciplinata da tale comma è molto delicata e deve assolutamente essere affidata a professionisti specializzati. Dichiara, comunque, di non concordare in generale con la filosofia di base sottesa a disposizioni normative di questo genere, che di fatto finiscono per riservare a certi professionisti una determinata clientela.

Il senatore GUGLIERI dichiara che i senatori della Lega Nord intendono mantenere l'emendamento soppressivo del comma 5-ter (10.4), in quanto le disposizioni di tale comma, oltre ad essere profondamente ingiuste, sviliscono delle professionalità acquisite dopo anni di studio e di esperienza di lavoro e pongono i presupposti per creare un'altra spaccatura nel Paese. Illustra quindi l'emendamento 10.8, volutamente provocatorio, il quale prevede che il visto di conformità possa essere apposto da chiunque voglia assumerne la responsabilità.

Il senatore PAGLIARINI prospetta il rischio che in futuro, accanto al visto di conformità, possano emergere altri compiti affidati ai consulenti tributari e del lavoro, vale a dire ad operatori carenti di una vera professionalità, che non possono quindi garantire la qualità del lavoro svolto.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI non ritirerà la propria firma dall'emendamento 10.4, anche perchè sarebbe assolutamente incoerente essere contrari ai CAF e favorevoli nello stesso tempo ad un ampliamento delle categorie che dovrebbero farli funzionare.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 10.10, aggiuntivo di un comma dopo il comma 5, con il quale si propone di prorogare la decorrenza dell'entrata in funzione dei CAF.

Il senatore GUGLIERI illustra l'emendamento 10.11 volto anch'esso a prorogare di un anno l'entrata in vigore dei CAF.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11.

Il senatore PAINI illustra l'emendamento 11, soppressivo dell'articolo, che attribuisce ai contribuenti di talune categorie un reddito presuntivo.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 11.0, al comma 1, volto ad abolire il parere della «Commissione dei trenta» sugli schemi di decreto per la determinazione dei coefficienti presuntivi, non ritenendo opportuno che un organo parlamentare interferisca in questioni amministrative; dà conto altresì degli emendamenti 11.1 e 11.2 i quali, ripristinando il testo originariamente proposto dal Governo estendono le disposizioni dell'articolo 11 anche ai contribuenti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria.

Il senatore LONDEI illustra l'emendamento 11.1-bis al comma 3, volto a limitare la vigenza delle disposizioni previste in tale comma non oltre il 31 dicembre 1993, ritenendo ingiusto che il Governo cerchi di

mascherare con la istituzione della *minimum tax* l'inefficienza dell'Amministrazione finanziaria.

Il senatore GUGLIERI illustra l'emendamento 11.1-ter, volto a salvaguardare la peculiarità delle attività stagionali e delle imprese che cessano o iniziano l'attività nel corso dell'anno; dà conto altresì dell'emendamento 11.3, il quale prevede che il contributo diretto lavorativo debba tener conto anche della concorrenza dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11-bis.

Il senatore GUGLIERI illustra l'emendamento 11-bis.0, soppressivo dell'articolo.

Il senatore LONDEI illustra l'emendamento 11-bis.1, sostitutivo dell'articolo.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 11-bis.2 volto a ridurre l'entità del contributo diretto lavorativo in presenza di attività a tempo parziale, saltuarie o stagionali.

Il senatore GUGLIERI illustra l'emendamento 11-bis.3, di tenore analogo a quello dell'emendamento 11.3.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 11-bis.4, volto a limitare le disposizioni dell'articolo agli anni 1993 e 1994, prevedendo un regime alternativo a partire dal 1995.

Il senatore BRINA illustra il subemendamento 11-bis.4/1, volto a limitare al solo anno 1993 le disposizioni dell'articolo.

Il senatore GUGLIERI illustra l'emendamento 11-bis.6, volto a conferire irretrattività alle norme sulla *minimum tax*.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 11-bis.7, volto a precisare che l'ILOR non si applica al contributo diretto lavorativo.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 11-ter.

Il senatore PAINI illustra l'emendamento 11-ter.0, soppressivo dell'articolo.

Il senatore PUTIGNANO illustra l'emendamento 11-ter.0.1 che, istituendo un *bonus* di imposta a favore di tutti i dichiaranti nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, è volto a stimolare un contrasto di interessi tra i contribuenti per combattere l'evasione nel settore delle imposte dirette ed indirette. Nel precisare che l'emendamento comporta un aumento di gettito valutabile a circa 57.000 miliardi, lascia alla Presidenza una nota illustrativa dell'emendamento stesso, che chiede venga trasmessa a tutti i membri delle Commissioni riunite.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 13.

Il senatore SPOSETTI illustra l'emendamento 13.0, sostitutivo dell'articolo.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il relatore per la 6<sup>a</sup> Commissione RAVASIO esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, invitando tuttavia i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.0.1, 11.1 e 11-bis.1 che riguardano materie meritevoli di considerazione, ma nell'ambito di altri provvedimenti. Precisa altresì, con riferimento agli emendamenti 11.3, 11.1-ter, 11-bis.2 e 11-bis.7, che le correzioni da essi proposte sono in realtà già insite nel sistema di determinazione della *minimum tax* e saranno senz'altro esplicitate dal Governo in sede attuativa.

Il senatore CREUSO ritira gli emendamenti 8.0, 8.1 e 8.2.

Il relatore per la 5<sup>a</sup> Commissione CARPENEDO e il ministro REVIGLIO si associano al parere del relatore Ravasio.

Vengono quindi ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 10.8, 10.10, 11-bis.3 e 11-bis.7; sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 10.5 e 11-bis.5.

Dopo che il senatore GAROFALO ha svolto una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 8.0.1, riguardante una materia già rinviata troppe volte, tale emendamento, posto ai voti, è respinto.

Il senatore VISCO svolge una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 9.2, che impedisce di aumentare il potere contrattuale del Governo rispetto ai sindacati in materia di restituzione del *fiscal drag*; preannuncia poi un voto contrario sull'emendamento 11-ter.0.1, che propone un sistema di difficile applicazione che finirebbe per rendere tassabile unicamente il risparmio.

Su tale emendamento il senatore PICCOLO si dichiara invece favorevole, in quanto esso risponde a motivazioni di equità fiscale.

Gli emendamenti 9.2 e 11-ter.0.1, posti separatamente ai voti, sono poi respinti.

Senza discussione, posti separatamente in votazione, sono poi respinti tutti gli altri emendamenti.

Si dà infine mandato, a maggioranza, ai relatori Carpenedo e Ravasio di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 718, di conversione in legge del decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992.

*La seduta termina alle ore 12,40.*

**EMENDAMENTI**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonchè di disposizioni fiscali (718)**

**Art. 8.**

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) veivoli ed elicotteri privati di cui al secondo comma dell'articolo 744 del Codice della Navigazione immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale, con certificato di navigabilità valido per l'anno 1992 o parte di esso, con esclusione degli aeromobili costruiti anteriormente al 1° gennaio 1960 e degli aeromobili di costruzione amatoriale per i quali il Registro Aeronautico Italiano (R.A.I.) abbia rilasciato un certificato di navigabilità speciale (C.N.S.)».

**8.0**

CREUSO

*Al comma 1, lettera b, dopo la parola: «navigabilità», aggiungere l'altra: «normale»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o autoprodotti dal proprietario».*

**8.0.bis**

SCOGNAMIGLIO PASINI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Per ciascuno dei beni di cui alla lettera b) del comma 1, il tributo straordinario è dovuto nella misura di tre volte la tassa speciale erariale annuale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. L'importo dovuto è ridotto del 45 per cento se l'immatricolazione è avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1977, del 30 per cento se

l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 dicembre 1982, e del 15 per cento se l'immatricolazione è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1987».

8.1

CREUSO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 4 della legge 25 marzo 1985, n. 106 sono moltiplicati per dieci».

8.2

CREUSO

*Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis**

1. All'articolo 62 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986 n. 917 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-ter. Le spese per prestazioni alberghiere somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi relative alle trasferte di cui all'articolo 48 quarto comma sono deducibili nei limiti di 250.000 lire al giorno per le trasferte in Italia e di 350.000 lire al giorno per le trasferte all'estero. I limiti suddetti si calcolano globalmente, per ciascuna trasferta del dipendente in relazione ai giorni di cui la medesima si compone.

1-*quater*. Le spese relative a prestazioni di trasporto connesse alla trasferte suddette sono deducibili, in base a documenti emessi dal vettore, alle seguenti condizioni: le spese di trasporto aereo o navale sono deducibili, nei limiti delle tariffe correnti di classe turistica, le spese di trasporto relative ad autovetture a noleggio, con o senza conducente ed ivi comprese le auto pubbliche, sono deducibili nei limiti delle tariffe chilometriche di cui al periodo successivo, applicabili tratta di percorso, come descritta al detto periodo, coperta avvalendosi di tali autovetture. Nell'ipotesi di utilizzazione di mezzi di trasporto propri del dipendente il rimborso del relativo costo è deducibile nei limiti di tariffe chilometriche stabilite ogni due anni con decreto del Ministero delle Finanze, applicate alla distanza intercorrente tra la sede di lavoro ed il luogo di destinazione dalla trasferta.

1-*quinquies*. Le quote d'iscrizione di dirigenti e quadri a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale sono deducibili nella misura dei due terzi del relativo ammontare.

1-*sexies*. I suddetti limiti di detraibilità si applicano altresì per le spese sostenute da soggetti collegati all'impresa da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 48.

1-*septies*. Concorre a formare il reddito d'impresa l'eventuale differenza positiva tra il tasso ufficiale medio di sconto dell'anno ed il tasso di interesse applicato su mutui ed altri prestiti concessi ai dipendenti e ai soci, moltiplicata per l'importo dei mutui o prestiti concessi e non ancora rimborsati.

2. Al secondo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente periodo: "Le spese di rappresentanza includono inoltre: a) le spese per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, fuori dai casi di cui all'articolo 48 comma quarto; b) l'acquisto di beni d'antiquariato o di opere d'arte. Non si considerano spese di rappresentanza quelle relative al restauro, alla manutenzione, alla protezione e conservazione ed alla pubblica fruibilità delle opere d'arte e dei beni sottoposti alla disciplina di cui, rispettivamente alla legge 1º giugno 1939 n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica settembre 1963 n. 1409".

3. La lettera f) dell'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è sostituita dalla seguente: "Le erogazioni di modico valore a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti nonché i sussidi occasionali erogati in relazione a gravi necessità personali o familiari".

4. Il terzo comma dell'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è sostituito dal seguente: "I compensi in natura, i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari a suo carico o il diritto di ottenerli da terzi concorrono a formare il reddito in misura pari al costo sostenuto dal datore di lavoro al netto dell'eventuale corrispettivo da questo ottenuto in relazione a tali prestazioni. Nel caso di beni e servizi prodotti dal datore di lavoro, nella determinazione del costo si dovrà tenere conto anche degli ammortamenti, delle spese generali e degli interessi passivi dell'impresa.

5. Il quinto comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 è sostituito dal seguente:

"5. Non sono deducibili le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi, a prestazioni di trasporto di persone e al transito stradale delle autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26 del del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959 n. 393, tuttavia non concorrono a formare il reddito o sono deducibili, in relazione all'espletamento di specifici incarichi artistici o professionali fuori dal comune sede di lavoro, le spese di vitto e alloggio nei limiti giornalieri di 250.000 lire per le trasferte in Italia e 350.000 per le trasferte all'estero, nonché le spese di trasporto, purchè siano rispettate le seguenti modalità:

a) in caso di prestazioni rese a soggetti obbligati ad operare la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la documentazione di spesa dovrà essere consegnata al committente, che dovrà annotare la causale del rimborso nelle schede di cui all'articolo 21 del sopra citato decreto

n. 600 descrivendo analiticamente l'oggetto la durata e la sede dell'incarico artistico o professionale;

*b)* in caso di prestazioni non effettuate nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera *a)* la documentazione di spesa dovrà essere conservata a cura dall'artista o del professionista, il quale dovrà indicare analiticamente l'oggetto la sede e la durata dell'incarico espletato; tale indicazione dovrà essere effettuata nel repertorio annuale della clientela ovvero, qualora tale registro non sia obbligatorio, in apposito registro numerato e bollato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

*5-bis.* Nell'ipotesi di effettuazione del trasporto con mezzi propri l'esclusione del reddito di cui alla lettera *a)* o la deduzione di cui alla lettera *b)* sono ammesse nei limiti di tariffe chilometriche stabilite ogni due anni con decreto del Ministero delle finanze, applicata alla distanza tra la sede di lavoro, od il luogo in cui è stato espletato il precedente incarico, ed il luogo di destinazione.

*5-ter.* I compensi per il noleggio di autovetture, con o senza conducente ed ivi comprese le auto pubbliche, non concorrono a formare il reddito o sono deducibili, alle condizioni di cui ai precedenti commi, nei limiti delle tariffe chilometriche di cui al comma precedente applicabili alle autovetture di quindici cavalli fiscali, commisurate alla tratta di percorso, come descritta al comma precedente, coperta avvalendosi di tali autovetture.

*5-quater.* Le spese di trasporto aereo o navale sono deducibili, alle condizioni di cui ai precedenti commi, nei limiti delle tariffe correnti di classe turistica.

*5-quinquies.* le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito; le spese di partecipazione a convegni congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.

Dopo il comma 5 dell'articolo 76 del Testo Unico delle imposte su redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente comma:

*5-bis.* I costi di acquisizione di beni e servizi, ivi compresi i beni strumentali, derivanti da operazioni con persone fisiche non esercenti attività commerciali, con soggetti per i quali l'operazione non dà luogo a componenti positive del reddito, nonché con società che beneficiano di esenzione territoriale totale sono valutati in base al valore normale, secondo i criteri di cui al comma precedente.

La deduzione di cui agli articoli 8 e 134 del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa limitatamente alle perdite fiscali che eccedono l'importo dei fondi di rivalutazione monetaria di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 576 ed alla legge 19 marzo 1983 n. 72 che nei cinque periodi d'imposta precedenti sono stati utilizzati per coprire perdite d'esercizio. La copertura della perdite mediante riduzione del

capitale si considera effettuata utilizzando gli importi di tali fondi in precedenza eventualmente imputati ad aumento capitale.

Dopo la lettera *b*) dell'articolo 55 comma 2 del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente periodo: «le perdite d'esercizio in tale modo coperte non sono riportabili a nuovo ai sensi degli articoli 8 e 134».

Le disposizioni dei precedenti commi hanno applicazione a partire dalle prime dichiarazioni dei redditi presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge».

8.0.1

BRINA, PELLEGRINO, LONDEI, VISCO, GAROFALO, BACCHIN, FERRARA Vito

### Art. 9.

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Con effetto per il solo anno 1993».*

9.0

GAROFALO, VISCO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, GIOVANOLLA, FERRARA Vito

*I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

«2. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, le aliquote per scaglioni di reddito di cui al comma 1, dell'articolo 11, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono sostituite dalle seguenti:

fino a lire 5 milioni .....	0 per cento;
da 5 milioni a 30 milioni .....	27 per cento;
da 30 milioni a 60 milioni .....	34 per cento;
da 60 milioni a 120 milioni .....	41 per cento;
oltre .....	50 per cento.

3. A decorrere daal 1993, le detrazioni per carichi familiari di cui all'articolo 12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 sono modificate come segue:

*a)* per ogni familiare a carico, lire 150.000 annue.

La detrazione di cui alla presente lettera spetta in misura doppia qualora tra gli individui effettivamente conviventi nel nucleo familiare vi sia un solo percettore di redditi di entità superiore al limite di reddito di cui al comma 4 dell'articolo 12 del testo unico dell'imposta sui redditi.

4. Gli importi delle detrazioni di cui all'articolo 13 del decreto del presidente della repubblica citato, sono elevate a lire 948 mila (detrazione per spese di produzione del reddito, di cui al comma 1), a lire 216 mila (ulteriore detrazione fino a 13,2 milioni di reddito, comma 2), a lire 150 mila (detrazione per reddito da lavoro autonomo, comma 4».

9.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, SPOSETTI, FERRARA Vito

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è così sostituito:

“Art. 3. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, quando la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo valutata dall'ISTAT e attesa per l'anno successivo supera il 2 per cento del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvederà mediante l'adeguamento degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Entro il 30 ottobre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulla base della percentuale di cui al comma 1, si stabiliscono i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi degli scaglioni delle aliquote e dei limiti di reddito sono arrotondati a lire 100 mila pre difetto se la frazione non è superiore a lire 50 mila o per eccesso se è superiore. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 ottobre 1993”».

9.2

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, BACCHIN, FERRARA Vito

**Art. 10.**

*Sopprimere l'articolo.*

10.0

PAINI, ROSCIA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**10.1**

GAROFALO, BRINA, VISCO, PELLEGRINO, LONDEI, GIOVANOLLA, FERRARA Vito

*Al comma 1, sopprimere la lettera d) (alla seconda riga), e sostituire le parole: «del 27 per cento» con le parole: «del 22 per cento» nonchè sostituire le parole: «ridotta al 22 per cento e al 10 per cento» con le parole: «ridotta al 10 per cento»; conseguentemente sopprimere le parole: «rispettivamente del secondo».*

**10.2**

VISCO, GAROFALO, LONDEI, BRINA, PELLEGRINO, RUSSO Michelangelo, FERRARA Vito

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Alla lettera d) dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla fine del primo capoverso dopo le parole "di cui all'articolo 7 della legge 22 aprile 1982, n. 168", sono aggiunte le parole "ed alla condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale del proprietario e dei suoi familiari"*

*Le disposizioni del comma precedente si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; a partire da detto periodo d'imposta non sono più deducibili gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per fini diversi dall'acquisto o dalla costruzione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal contribuente».*

**10.3**

GAROFALO, BRINA, VISCO, PELLEGRINO, LONDEI, GIOVANOLLA, FERRARA Vito

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

*«e) all'articolo 14, comma 1, aggiungere in fine: "aumentati del 33,89 per cento";*

*f) all'articolo 14, comma 4, sostituire le parole da: "del credito" alla fine, con le parole: "degli utili distribuiti è aumentato di 1,092 volte";*

*g) all'articolo 105, comma 1, sostituire le parole: "al 64 per cento" con le altre: "al 47,8 per cento", e dopo le parole: "nove sedicesimi della differenza" aggiungere le seguenti: "aumentata del 33,89 per cento";*

h) all'articolo 105, comma 2, dopo le parole: "relativo ammontare" aggiungere le seguenti: "aumentato del 33,89 per cento";

i) all'articolo 105, comma 3, le parole: "64 per cento" sono sostituite dalle altre: "47,8 per cento".

**10.9** VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, RUSSO Michelangelo, FERRARA Vito

*Sopprimere il comma 5-ter.*

**10.4** ROSCIA, PAINI, PAGLIARINI, GUGLIERI, MONTINI, BARGI, PAVAN, CARLOTTO, COLOMBO, CARPENEDO, SCOGNAMIGLIO PASINI, PAIRE, CREUSO, REDI, BERNINI

*Sopprimere il comma 5-ter.*

**10.5** COVI

*Sopprimere il comma 5-ter.*

**10.6** RASTRELLI

*Sopprimere il comma 5-ter.*

**10.7** VISCO, GAROFALO, PELLEGRINO, FERRARA Vito

*Al comma 5-ter, dopo le parole: «i consulenti del lavoro e i consulenti tributari» aggiungere le seguenti: «e chiunque voglia assumerne la responsabilità».*

**10.8** GUGLIERI, PAINI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-quinquies. All'articolo 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le parole: "dal 1° gennaio 1992" e "dal 1° gennaio 1993" sono sostituite rispettivamente dalle parole: "dal 1° gennaio 1993" e "dal 1° gennaio 1994".

Al comma 18 le parole: "abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio 1993" sono sostituite dalle parole: "abbiano effetto a decorrere dal 1°

gennaio 1994". Al comma 27 le parole: "dal 1° gennaio 1993" sono sostituite dalle parole: "dal 1° gennaio 1994".

All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1993" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1994".

All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1993" sono sostituite dalle parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1994".

**10.10** VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO, GIOVANOLLA, FERRARA Vito

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-quinquies. L'entrata in vigore dei CAAF, di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre n. 413, viene prorogata di un anno».

**10.11** PAINI, GUGLIERI

#### Art. 11.

*Sopprimere l'articolo.*

**11** PAINI, ROSCIA

*Al comma 1, le parole da: «previo parere» a «decreti è stabilito al» sono sostituite dalle parole: «entro il termine del».*

**11.0** VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, RUSSO Michelangelo, FERRARA Vito

*Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Nel comma 2, terzo periodo del medesimo articolo 41-bis, le parole: «in regime di contabilità ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «i cui ricavi sono superiore a quelli indicati nell'articolo 18 per l'esonero dalla tenuta della contabilità».*

**11.1** GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, VISCO, GIOVANOLLA, FERRARA Vito

*Al comma 3, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 1994» con le parole: «non oltre il 31 dicembre 1993».*

**11.1-bis** BRINA, FERRARA Vito, LONDEI, BACCHIN

*Al comma 4, dopo le parole: «a cui risale l'inizio» aggiungere le altre: «la cessazione e la stagionalità dell'attività stessa».*

**11.1-ter**

GUGLIERI, ROSCIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: "che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni", sono sostituite dalle seguenti: "i cui ricavi non sono superiori a quelli indicati nell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per l'esonero della tenuta della contabilità ordinaria";

b) sono soppresse le parole: "e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1, anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria"».

**11.2**

BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO, VESCO, BACCHIN, FERRARA Vito

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il contributo diretto lavorativo di cui al comma 1 dovrà tener conto anche della concorrenza di redditi di lavoro dipendente, autonomo e di impresa».

**11.3**

GUGLIERI, ROSCIA

#### **Art. 11-bis.**

*Sopprimere l'articolo.*

**11-bis.0**

PAINI, ROSCIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 11-bis.

*(Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi  
in base al contributo diretto lavorativo)*

1. I soggetti, che esercitano attività commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 27 aprile 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni ed integrazioni, possono giustificare tale scostamento con idonea documentazione, comprendente anche la sussistenza di componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore e all'attività, da produrre in dichiarazione, asseverata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3. In caso contrario l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione prodotta dal contribuente asseverata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3, entro 30 giorni dalla data della notifica della cartella di pagamento, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo straordinario lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero che sussistono componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività.

3. Le disposizioni recate dal comma 1 non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio delle loro attività, non si avvalgono di collaboratori o dipendenti e che in relazione all'ambito economico, al luogo e alle modalità di tale esercizio, all'entità del capitale investito, e alle specifiche condizioni soggettive, rendono manifesta, sulla base dei criteri determinati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la produzione di un reddito inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come sostituito dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai sensi del comma 1. A questo fine i soggetti interessati devono indicare, a pena di

decadenza, nella dichiarazione dei redditi le cause di scostamento; a tal fine la dimostrazione di non applicabilità deve essere asseverata da uno dei soggetti di cui all'articolo 78, comma 4 della legge n. 413 del 1991; in tal caso è fatto obbligo ai contribuenti di esibire, entro quattro mesi dalla presentazione della dichiarazione, all'ufficio tributario competente, copia conforme delle scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali nonché di documenti giustificativi della non applicabilità del contributo diretto lavorativo.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Il ricorso contro il ruolo emesso a seguito della liquidazione effettuata a norma del comma 1 del presente articolo è ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni provinciali.

**11-bis.1**

BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, VISCO, GAROFALO, BACCHIN, FERRARA Vito

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i soggetti di cui al periodo precedente che esercitano la loro attività a tempo parziale o saltuariamente, o per limitati periodi dell'anno, l'entità del contributo diretto lavorativo si intende proporzionalmente ridotta, con modalità stabilite nei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 11».*

**11-bis.2**

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO, RUSSO Michelangelo, FERRARA Vito

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Le disposizioni sulla tassa minima non si applicano ai contribuenti che evidenzino al quadro N del 740 un imponibile proveniente da altri quadri della dichiarazione, maggiore del minimo previsto dalle presenti norme».

**11-bis.3**

ROVEDA

All'emendamento 11-bis.4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano solo per l'anno 1993».

**11-bis.4/1**

BRINA, FERRARA Vito, LONDEI, BACCHIN

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli anni 1993 e 1994. A partire dal 1995 relativamente ai titolari di

redditi d'impresa o di lavoro autonomo, nei cui confronti siano accertati, in base al processo verbale di constatazione od all'avviso di accertamento, maggiori imponibili, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA, derivanti per almeno il 50 per cento da:

1) occultamento di ricavi o di corrispettivi, anche desunto dall'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11 della legge 27 aprile 1989, n. 154;

2) simulazione di costi in base a fatture ed altre documentazioni fittizie.

L'intendenza di finanza, tenendo conto dell'ammontare del credito tributario e dei rischi di occultamento delle attività patrimoniali da parte del debitore, può procedere all'iscrizione di ipoteca su beni immobili al sequestro conservativo di beni mobili di proprietà del contribuente o dei quali, anche in base a presunzioni gravi precise e concordanti, il medesimo possa considerarsi titolare, ancorchè fittiziamente intestati ad altri soggetti. È altresì consentito, alle stesse condizioni, il pignoramento di crediti presso i debitori del contribuente.

Le procedure di cui ai commi precedenti decadono qualora il contribuente presti idonea garanzia, anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa, estesa fino all'esaurimento dell'*iter* contenzioso».

**11-bis.4**

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO, GIOVANOLLA, FERRARA Vito

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Le disposizioni sulla tassa minima non si applicano alle ditte che iniziano o cessano l'attività nel corso dell'esercizio».

**11-bis.5**

ROVEDA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Le disposizioni sulla tassa minima di cui all'articolo 11 ed al presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 1993».

**11-bis.6**

ROVEDA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. La misura minima della deduzione di cui all'articolo 120 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1976, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo

che prestino continuativamente la propria opera nell'impresa è determinata nell'importo del contributo diretto lavorativo di cui al comma 1».

**11-bis.7**

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, BACCHIN, FERRARA Vito

**Art. 11-ter.**

*Sopprimere l'articolo.*

**11-ter.0**

PAINI, ROSCIA

*Dopo l'articolo 11-ter aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-quater**

*(Istituzione del bonus d'imposta)*

1. Al fine di realizzare una maggiore base imponibile nella imposizione dei redditi di lavoro autonomo e d'impresa a decorrere dall'anno 1994, in luogo delle deduzioni previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, viene concesso un bonus d'imposta deducibile dall'imposta netta.

2. Il bonus d'imposta è un credito d'imposta concesso a tutti i dichiaranti, nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, nell'anno fiscale, per l'acquisto di beni e servizi utilizzati direttamente e/o destinati ai propri familiari.

Pertanto le persone fisiche obbligate alla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 devono certificare ed indicare per categoria di spese, ai sensi del comma seguente, gli ammontari sopportati.

3. Le categorie di spesa ai fini del conteggio del bonus fiscale verranno riportate in tre grandi classi:

- a) alimentari e vestiario;
- c) spese per la casa;
- d) servizi.

Con decreto emesso dal ministero delle Finanze verranno definite dettagliatamente le spese appartenenti a ciascuna classe, le caratteristiche che devono avere i documenti di spesa e il tipo di certificazione a corredo della dichiarazione.

4. L'importo massimo delle spese documentate, ai fini del bonus di imposta, non può superare l'ammontare del reddito denunciato

nell'anno al netto delle imposte gravanti su di esso (reddito spendibile).

5. Tale bonus di imposta formulato nei termini di cui ai commi precedenti è sostitutivo delle deduzioni per oneri deducibili di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1986 n. 917 con la sola eccezione dei contributi obbligatori previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi che verranno considerati costi al fine della determinazione del reddito di impresa o arti e professioni.

Pertanto all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 viene aggiunto il punto: «i contributi obbligatori individuali versati agli enti previdenziali sono deducibili dal reddito d'impresa secondo il principio della competenza».

All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 dopo le parole: «i compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde» ... aggiungere «e di contributi previdenziali obbligatori e di servizio sanitario nazionale sostenuti per il titolare dell'attività d'arte o professioni».

6. A decorrere dal periodo d'imposta successivo al 1° gennaio 1993 tutti i soggetti in possesso di redditi di qualsiasi specie sono obbligati a presentare la dichiarazione.

7. Gli adempimenti relativi alla dichiarazione dei redditi e alla verifica e certificazione dei documenti di spesa validi ai fini del bonus di imposta, possono essere assolti dai dottori commercialisti, dai ragionieri iscritti agli albi professionali o dai centri di assistenza fiscale istituiti ai sensi dell'articolo 78 della legge n. 413 del 1991.

8. Il presente articolo modifica ed abroga tutte le norme di leggi che contrastano con la presente normativa».

**11-ter.0.1**

PUTIGNANO

### **Art. 13.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 13. - 1. Le entrate derivanti dal presente Capo sono riservate all'erario e concorrono, in via esclusiva, anche attraverso il potenziamento degli strumenti antievasione alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria destinate al riequilibrio del bilancio statale, anche sulla base degli impegni assunti in sede comunitaria.

2. A seguito dell'entrata in vigore delle norme di cui al presente Capo i sottoelencati capitoli dello stato di previsione dell'entrata per il 1993 risultano variati, per competenza e per cassa, nel seguente modo:

cap. 1023 (IRPEF): + 23.800 miliardi;

cap. 1026 (Imposta sostitutiva): + 1.300 miliardi.

3. Le conseguenti variazioni sulle corrispondenti categorie rientrate delle previsioni relative agli anni 1994 e 1995 saranno presentate al Parlamento in occasione della Nota di variazioni che recepisce le modifiche associate al disegno di legge finanziaria per il 1993.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, comunica alle competenti commissioni permanenti le misure da adottare in via amministrativa per il potenziamento degli strumenti anti-evasione, con i relativi decreti di variazione dei competenti capitoli di bilancio dello Stato».

**13.0**

SPOSETTI, FERRARA Vito

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1992

42<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
MACCANICO*Interviene il ministro per gli affari sociali Bompiani.**La seduta inizia alle ore 12,25.***IN SEDE CONSULTIVA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione (739), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore RIVIERA fa osservare che il provvedimento, in deroga all'articolo 5 della legge n. 412 del 1991 e limitatamente alla copertura delle vacanze dell'organico, dispone l'assunzione presso le amministrazioni statali e presso enti pubblici non economici di 1.500 unità di personale dipendente da aziende del centro-nord che abbiano dovuto far ricorso alla cassa integrazione guadagni. Dopo aver illustrato il testo del decreto-legge e gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati, reputa sussistenti i presupposti di necessità ed urgenza, invitando pertanto la Commissione a deliberare in tal senso.

Si apre il dibattito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, pur convenendo con la proposta del relatore e ritenendo migliorative le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, fa osservare che nel caso di specie sarebbe forse stato preferibile ricorrere ad un disegno di legge ordinaria.

Anche il senatore SPERONI si dice favorevole al riconoscimento dei requisiti di costituzionalità, pur non giudicando ottimale la soluzione di addossare alla pubblica amministrazione il compito di assumere unità di personale proveniente da aziende per le quali siano

accertate le condizioni di intervento della cassa integrazione guadagni. Esprime comunque perplessità, che si riserva di ribadire in sede di esame di merito, sull'articolo 1, emendato dalla Camera dei deputati, con riferimento specifico al titolo di studio richiesto per l'accesso alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali nei quali il personale verrebbe inquadrato.

Dopo una dichiarazione di astensione del senatore COMPAGNA, si dà quindi mandato al relatore di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge n. 393.

*IN SEDE REFERENTE*

**MANCINO ed altri - Istituzione del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (227)**

**COLOMBO SVEVO ed altri - Autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato nazionale interdisciplinare di bioetica (292)**  
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore COMPAGNA, dopo aver chiarito che i due disegni di legge in titolo, pur occupandosi della stessa materia, hanno portata diversa dato che il disegno di legge n. 292 mira esclusivamente ad autorizzare la spesa di 500 milioni di lire per il funzionamento del Comitato nazionale di bioetica ed il disegno di legge n. 227 è finalizzato a disciplinarne la composizione e l'attività, ricorda che il Comitato è già in funzione dal 28 marzo 1990 presso la Presidenza del Consiglio.

Con la istituzione del Comitato nazionale di bioetica si è voluto rispondere alle sollecitazioni provenienti da numerosi organismi internazionali volte a richiedere che anche nel nostro Paese fossero affrontate in modo organico le questioni di ordine medico-sanitarie, ma anche di ordine filosofico, derivanti dalla sempre più rapida evoluzione scientifica. Nel suo primo periodo di attività il Comitato ha svolto un'intensa opera di analisi e di proposta la cui utilità non può essere in alcun modo sottovalutata. Per questo è innanzitutto indispensabile autorizzare la spesa dei fondi - del resto estremamente esigui - necessari per il suo funzionamento ed accantonati per l'esercizio in corso. Ritiene quindi che il disegno di legge n. 292 debba essere approvato in tempi rapidi dal Parlamento. Quanto alle previsioni del disegno di legge n. 227, sarebbe forse più opportuno che il Governo ne approfondisse i diversi aspetti anche allo scopo di rendere più agile la composizione del Comitato.

Il ministro BOMPIANI precisa che è fermo intendimento del Governo garantire il funzionamento del Comitato nazionale di bioetica e anche di disciplinarne in via legislativa la struttura e le finalità. Concorda sulla necessità di erogare, innanzitutto, il fondo di funzionamento del Comitato, anche tenendo conto del fatto che si tratta di rendere disponibili finanziamenti già autorizzati. Quanto al disegno di legge n. 227, osserva che la collocazione del Comitato nell'ambito della Presidenza del Consiglio era stata già prevista nella risoluzione

approvata dalla Camera dei deputati e, del resto, tale scelta risponde alla logica seguita anche per altri organismi analoghi come la Commissione sulla povertà, il Consiglio nazionale dei minori (posti sotto la vigilanza del Ministro per gli affari sociali) e la Commissione per la pari opportunità uomo-donna.

Dopo aver ribadito che diversi paesi europei, fra cui la Francia, la Spagna e la Gran Bretagna, hanno già istituito organi governativi competenti a studiare i problemi della bioetica, dichiara la disponibilità del Governo ad approfondire, nelle forme che saranno stabilite dalla Commissione, i diversi aspetti della disciplina del Comitato nonché le modalità di sua formazione.

Il PRESIDENTE, nel rinviare il seguito dell'esame, osserva che la Commissione potrà richiedere - una volta acquisito il parere favorevole della Commissione bilancio e se vi sarà consenso unanime - che il disegno di legge n. 292 sia assegnato in sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,50.*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1992

14<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
FANFANI*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Spini.**La seduta inizia alle ore 10,20.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**(A 8, C 3<sup>a</sup>, 3<sup>o</sup>)

Il presidente FANFANI informa che sono state deferite alla Commissione due interrogazioni, presentate dal senatore Gualtieri, che hanno per oggetto problemi riguardanti la cooperazione allo sviluppo. Il Ministro degli affari esteri ha dichiarato la propria disponibilità a rispondere a tali interrogazioni in una delle prossime sedute. Ovviamente, se nei prossimi giorni saranno presentate altre interrogazione a risposta orale riguardante la stessa materia, la Presidenza della Commissione si attiverà affinché siano tempestivamente deferite in modo che il ministro Colombo possa rispondere anche ad esse nel corso della stessa seduta.

**IN SEDE REFERENTE**

**Ratifica ed esecuzione:** a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica Federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato Accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la Convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata Convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della

**Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990 (586)**

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore DE MATTEO, che anzitutto ripercorre le vicende che, dopo il Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, portarono la Francia e la Repubblica federale tedesca a concludere una intesa cui si associarono poi i tre paesi del Benelux, dando vita all'Accordo di Schengen del 1985. L'Italia avanzò la sua richiesta di adesione nel 1987, al termine di una travagliata fase in cui il Governo valutò l'opportunità di tale passo, tenendo conto anche delle riserve che da più parti venivano espresse circa alcuni contenuti dell'Accordo. Dopo l'adesione della Spagna e del Portogallo è ora in corso nei paesi aderenti il processo di ratifica dell'Accordo e della relativa Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990.

Nel complesso il sistema Schengen costituisce un'area di libera circolazione delle persone e delle merci caratterizzata dal superamento delle frontiere interne e dall'adozione di misure comuni in ordine ai controlli da esercitarsi sulla frontiera esterna. In particolare, le disposizioni dei due atti disciplinano la concessione dei visti per gli stranieri, il diritto di asilo, i controlli doganali, le misure di sicurezza che contemplano la collaborazione tra le forze di polizia e le magistrature degli Stati aderenti. Nell'ambito di tali misure rientrano la facoltà della polizia di effettuare inseguimenti nel territorio degli altri paesi, le norme in materia di estradizione, i controlli finalizzati alla lotta al traffico dei stupefacenti.

È inoltre contemplata l'istituzione di un Comitato esecutivo composto da ministri degli Stati aderenti, che dovrà vigilare sulla corretta applicazione degli accordi, e la creazione del sistema di informazione comune, fondamentale strumento per la lotta alla criminalità. A tal riguardo si richiamano le raccomandazioni del Consiglio d'Europa in ordine al diritto di riservatezza e alla tutela della dignità delle persone rispetto al trattamento computerizzato dei dati.

Rilevato che il diritto di asilo è disciplinato in termini sostanzialmente analoghi dalla successiva Convenzione di Dublino - cui hanno aderito tutti i paesi della Comunità europea tranne la Danimarca - il relatore sottolinea poi la prevalenza delle norme comunitarie su quelle dell'Accordo di Schengen, affermata nel titolo VI del Trattato sull'Unione europea. Da ciò deriva la effettiva armonia del sistema Schengen con il diritto comunitario, in quanto la graduale attuazione degli Accordi di Maastricht comporterà l'automatica sostituzione di disposizioni dell'Accordo di Schengen con norme dell'ordinamento comunitario, fermo restando l'adattamento delle norme di Schengen al diritto comunitario previsto dall'articolo 142 dell'Accordo stesso.

In definitiva, nonostante il sistema Schengen rappresenti un accordo raggiunto al di fuori del quadro comunitario e si presti a numerose critiche sotto il profilo del «deficit democratico» soprattutto per quanto concerne il Comitato esecutivo, la ratifica dell'accordo appare opportuna per i vantaggi che ne deriveranno in ordine alla apertura delle frontiere, alla lotta contro la criminalità internazionale, alla collaborazione in campo giudiziario. Restano peraltro alcune perplessità, rilevate anche dal Consiglio di Stato olandese, circa

l'assenza di una tutela giurisdizionale, che si sarebbe potuto forse attribuire alla Corte di giustizia delle Comunità. Vi è poi il rammarico per un'impostazione dell'immigrazione come problema di ordine pubblico, concezione dalla quale deriva la riaffermata competenza statale in materia: l'accordo di Schengen infatti non reca una politica comune per l'immigrazione, che presupporrebbe interventi di ben altra natura.

Il relatore conclude osservando che gli accordi in corso di ratifica sono strumenti necessari, ma non sufficienti per il conseguimento degli obiettivi voluti dai paesi aderenti. È necessario perciò che le misure restrittive in materia di immigrazione siano integrate con politiche comuni in campo economico e soprattutto nel settore della cooperazione allo sviluppo. Inoltre l'Italia dovrà procedere nell'adattamento della propria legislazione, già iniziato con la legge Martelli e con l'eliminazione della riserva geografica per il diritto di asilo, e contemporaneamente assumere adeguate iniziative per superare i limiti già ricordati dell'Accordo di Schengen, anche mediante la negoziazione di un protocollo integrativo.

Interviene successivamente il sottosegretario SPINI, il quale ricorda le ragioni per cui i paesi aderenti all'Accordo di Schengen decisero di dar vita ad un sistema al di fuori del quadro comunitario, stante l'impossibilità di procedere diversamente. In particolare la Spagna e il Regno Unito si sono assunti la responsabilità di bloccare una convenzione comunitaria per il superamento delle frontiere interne, a causa del contenzioso sulla questione di Gibilterra. Inoltre il Regno Unito, la Repubblica d'Irlanda e il Regno di Danimarca si erano comunque riservate il diritto di mantenere alcuni controlli sulla circolazione delle merci e delle persone. Rileva inoltre che l'Accordo di Schengen estende la libertà di circolazione anche agli stranieri liberamente residenti negli Stati aderenti.

Per quanto sia spiacevole dover registrare una divaricazione tra i paesi europei, che potrebbe prefigurare un'Europa «a geometria variabile», è importante che gli otto paesi aderenti all'Accordo non si facciano bloccare dalle remore altrui e che l'Italia si mostri coerente con la scelta fatta, anche approvando contestualmente alla ratifica la legge sulla protezione delle persone nel trattamento computerizzato dei dati.

Il presidente FANFANI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ORSINI dichiara un consenso critico all'Accordo di Schengen, che rappresenta certo un progresso rispetto ai ritardi accumulati nel processo di integrazione europea, ma mostra al tempo stesso gravi limiti e lacune. In particolare, si dà vita a un nuovo ordinamento sostanzialmente privo di garanzie: infatti manca il controllo giurisdizionale e non vi è neppure un penetrante controllo parlamentare, non potendosi considerare tale quello che verrà esercitato da una Commissione parlamentare caratterizzata da funzioni assai ridotte. Desti perplessità inoltre la mancanza di un'armonizzazione delle politiche fiscali, che pure dovrebbe essere condizione essenziale per la circolazione delle merci.

Un ulteriore limite si ravvisa nella collaborazione tra le forze di polizia e nella facoltà di inseguimento, che sembrano misure inadeguate a cui si è fatto ricorso in assenza di un corpo unitario di polizia, del tipo di quelli esistenti negli Stati federali.

Il rammarico maggiore, comunque, è costituito dall'autoesclusione di alcuni Stati membri della Comunità, che in questo caso non dipende da un ritardo strutturale ma bensì da una precisa scelta politica.

Il senatore ANDREOTTI ricorda che il Consiglio dei ministri in un primo momento scartò l'idea di aderire all'Accordo di Schengen, ma fu poi costretto a riconsiderare tale scelta quando si rese evidente che il rischio concreto sarebbe stato di restar fuori sia dal sistema Schengen sia da un più ampio accordo comunitario, che era ancora lungi dal realizzarsi. Ciò premesso, l'Italia non deve accettare passivamente questa situazione provvisoria, bensì ratificare gli accordi e contemporaneamente rilanciare l'iniziativa politica per sbloccare la situazione di stallo determinatasi a livello comunitario. Non c'è dubbio infatti che il rinvio a tempo indeterminato della convenzione negoziata tra i paesi della Comunità costituisca una sconfitta per l'Europa: di ciò bisogna realisticamente prendere atto per riprendere il dialogo al punto in cui si è interrotto e superare, nel più breve tempo possibile, l'insoddisfacente situazione degli accordi sub-comunitari.

Il senatore VINCI, pur sottolineando che il Gruppo di Rifondazione comunista non ha ancora definito una posizione complessiva in ordine all'Accordo di Schengen, dichiara di dividerne soltanto alcune parti, mentre appare assai valida la critica espressa dal relatore in ordine al modo in cui si è affrontato il tema dell'immigrazione, nonché la critica del senatore Orsini circa l'assenza di garanzie giurisdizionali.

Con particolare riguardo agli articoli da 11 a 15 del titolo II, osserva che vi è il rischio di vincolarsi in materia di rilascio di visti a decisioni degli altri paesi aderenti ispirate a criteri di discriminazioni politica o sindacale. Sembrano comunque eccessivamente generici i criteri fissati nell'articolo 5 per l'ingresso nel territorio dei paesi aderenti.

In definitiva, sul piano politico il sistema Schengen sembra caratterizzarsi per l'arroccamento dei paesi ricchi, che sbattono la porta in faccia alle masse di diseredati alla ricerca di ospitalità e di lavoro.

Il senatore BRATINA ritiene opportuno un approfondimento dei temi controversi, con particolare riguardo ai problemi dell'immigrazione, dei controlli di polizia e della tutela giurisdizionale. Dai vari punti di dissenso emerge in realtà un diverso modo di intendere l'unità europea, che rispecchia diverse condizioni storiche e, soprattutto, il differente grado di sensibilità democratica.

La ratifica dell'Accordo costituisce forse un passaggio necessario, ma è opportuno che sia accompagnata da un atto rilevante di indirizzo politico, in cui il Senato indichi al Governo le iniziative necessarie per superare i limiti dell'Accordo stesso.

Il senatore Arduino AGNELLI condivide l'impostazione della relazione e le osservazioni formulate dal senatore Andreotti. In

definitiva occorre prendere atto realisticamente che il Governo italiano è stato obbligato a una difficile scelta dall'assenza di alternative, poichè la Convenzione in ambito comunitario è stata bloccata da altri paesi.

Rilevato che alla maggiore libertà all'interno del sistema Schengen corrisponderà un rafforzamento dei controlli sulla frontiera esterna, il senatore AGNELLI ritiene interessante la proposta avanzata dal relatore di procedere alla ratifica, invitando contemporaneamente il Governo a farsi promotore di un protocollo aggiuntivo.

Il senatore MIGONE osserva che gli accordi in esame si prestano a rilievi simili a quelli già formulati in ordine al Trattato di Maastricht: anche in questo caso forze politiche sinceramente europeistiche si trovano a dover ratificare disposizioni che, sotto vari aspetti, lasciano profondamente insoddisfatti. Per altro il minor rilievo politico e simbolico dell'Accordo di Schengen induce a ritenere che la sua approvazione non sia un fatto dovuto. Si tratta in realtà di un Accordo nato in una situazione storica e politica ormai definitivamente superata e caratterizzato da una confusione istituzionale e normativa, aggravata dalla mancanza di garanzie giurisdizionali.

È comunque inaccettabile, sul piano politico, l'immagine dell'Europa che viene fuori dall'Accordo di Schengen: un sistema di paesi che si chiude e non sa offrire una prospettiva politica non soltanto alle masse di immigrati presenti e futuri, ma anche all'altra metà del continente europeo, per la quale l'integrazione europea non può certamente passare per il sentiero angusto che porta a Schengen.

Qualunque sia l'orientamento dei Gruppi in merito alla votazione finale, il senatore Migone ritiene che non si debba far cadere la proposta del relatore di accompagnare la ratifica con la proposta di un protocollo aggiuntivo.

Il senatore POZZO ritiene opportuna una pausa di riflessione che consenta a tutti i Gruppi parlamentari di definire la propria posizione in ordine ai numerosi punti degli accordi che hanno destato la perplessità della Commissione.

Il senatore BENVENUTI ritiene che un approccio equilibrato e realistico all'Accordo di Schengen debba tener conto sia delle contraddizioni già rilevate sia del quadro d'insieme in cui si inserisce, rappresentando comunque un passo verso il superamento delle frontiere interne. Ciò che rende perplessi è piuttosto l'approccio politico che ha dato vita al sistema Schengen: l'iniziativa è stata dei paesi forti della Comunità e, non a caso, anche questa volta si riscontrano - in misura forse accentuata - gli stessi difetti presenti pure nel Trattato di Maastricht sotto il profilo del «deficit democratico». Ben altro respiro avrebbe invece un indirizzo politico diverso, che potrebbe consentire il superamento delle difficoltà in cui si è impantanato un processo di integrazione verticistico e burocratico.

Il senatore Benvenuti ritiene comunque che le determinazioni da assumere in ordine alla ratifica dell'Accordo di Schengen debbano essere coerenti con le posizioni che il Senato ha sostenuto nell'ordine

del giorno approvato in occasione della ratifica del Trattato di Maastricht.

Il senatore PICCOLI chiede anzitutto al relatore di preparare per l'Assemblea una relazione scritta, ponendo in risalto le perplessità emerse nel corso del dibattito in Commissione. È infatti opportuno procedere alla ratifica per i motivi che lo stesso relatore ha ben evidenziato, segnalando però le numerose incongruenze rilevate sul piano tecnico-giuridico e le critiche espresse sul piano politico. In questa occasione l'Italia deve farsi interprete anche del punto di vista degli altri paesi europei che non vogliono aderire a un'Europa dominata dagli Stati forti, ma guardano con interesse alle posizioni espresse dalle forze politiche italiane. In particolare è necessario respingere il tentativo di arroccamento come risposta all'immigrazione, tentativo che *comunque sarebbe destinato a fallire in mancanza di seri interventi a favore dello sviluppo economico dei paesi del Terzo mondo.*

Il senatore LAMA ritiene che l'orientamento della Commissione in ordine alla ratifica dell'Accordo di Schengen debba dipendere dalla risposta che si darà al quesito cruciale: tale Accordo rappresenta una spinta o un ostacolo al processo di integrazione europea? A suo avviso, la relazione del senatore De Matteo e la discussione che è seguita costituiscono una seria base di partenza per la riflessione che la Commissione dovrà svolgere su tale punto.

Il presidente FANFANI dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore per la replica.

Il senatore DE MATTEO fa presente che la sua posizione in ordine all'Accordo di Schengen si è modificata nel tempo, dopo l'iniziale rifiuto che espresse, negli scorsi anni, in numerosi articoli. Una più approfondita riflessione politica, stimolata anche dalle posizioni espresse dal Parlamento europeo, lo ha indotto a ritenere che l'atteggiamento più corretto sia quello di procedere alla ratifica accompagnandola con una forte presa di posizione politica: l'Italia dovrebbe cioè considerare l'Accordo di Schengen un risultato minimo, che si può superare con iniziative valide ed efficaci di carattere bilaterale o multilaterale, ad esempio nel campo della cooperazione.

Nel constatare l'ampio consenso che si è registrato intorno alla sua relazione, si dichiara disponibile ad approfondire ulteriormente alcuni temi per presentare alla Commissione e all'Assemblea tutti gli aspetti positivi e negativi dell'Accordo di Schengen. Infine osserva che è certamente desiderabile l'allargamento della Comunità ad altri paesi, a patto che il numero maggiore di Stati membri non ostacoli il rafforzamento delle istituzioni comunitarie e delle politiche comuni.

Il sottosegretario SPINI interviene brevemente solo per ricordare i motivi pratici che il Governo tenne presente, assieme alle questioni di più ampio respiro politico, nel momento in cui decise l'adesione all'Accordo di Schengen: si volle evitare che i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia venissero esclusi da uno spazio europeo

senza frontiere e che tale esclusione potesse apparire non come l'effetto di una libera scelta, ma piuttosto come una sorta di cordone sanitario che si era voluto stendere intorno all'Italia per motivi di ordine pubblico.

Il Presidente chiede se i Gruppi parlamentari ritengano possibile concludere l'esame nella seduta odierna, anche in considerazione delle posizioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo in sede di replica, o se appaia preferibile un supplemento di riflessione.

Il senatore BENVENUTI ritiene opportuno il rinvio del seguito dell'esame, sia pure per pochi giorni, per consentire l'approfondimento di alcune questioni controverse.

Il sottosegretario SPINI dichiara che il Governo non ha motivo di opporsi ad un rinvio di breve durata.

Il Presidente prende atto dell'orientamento generale in favore del rinvio dell'esame e preannuncia che verificherà con il Presidente del Senato e con il Governo la possibilità di tenere una seduta nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12,45.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1992

25<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

Vincenza BONO PARRINO

*La seduta inizia alle ore 10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**(R 48, C 4<sup>a</sup>, 1<sup>o</sup>)

**Proposta di audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di rappresentanti della Finmeccanica in relazione ai problemi connessi all'industria degli armamenti ed alle commesse militari, nonchè ai temi della riconversione dell'apparato produttivo bellico**

Il presidente BONO PARRINO propone alla Commissione di chiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione a svolgere una audizione, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, di rappresentanti della Finmeccanica in relazione ai problemi connessi al riassetto dell'industria bellica nazionale. Riservandosi di definire i tempi più opportuni nei quali procedere a detta audizione (tenuto conto che la Finmeccanica potrà, a breve, essere interessata da alcune scadenze legislative, quali quella prevista per la presentazione del programma di riordino delle partecipazioni statali, nonchè quella relativa agli obblighi del Commissario liquidatore dell'EFIM), il Presidente sottolinea come la complessità dei problemi connessi al riordino del comparto dell'industria militare ed ai processi di riconversione che la investono renderanno necessario un approfondito esame della Commissione, anche attraverso iniziative ulteriori rispetto a quella oggi proposta.

Il senatore BOFFARDI si dichiara favorevole alla proposta del Presidente, rilevando tuttavia che anche la grave situazione recentemente determinatasi nel settore della cantieristica militare dovrà formare oggetto di un attento esame da parte della Commissione.

Il senatore LORETO conviene sull'opportunità di procedere all'audizione della Finmeccanica; ritiene peraltro che essa debba essere accompagnata, per completezza di informazione, da un apposito incontro - da svolgersi eventualmente in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi presenti in Commissione - con

le organizzazioni sindacali interessate al problema del riassetto dell'industria militare nazionale.

La Commissione conviene, infine, sulla proposta del Presidente, conferendogli mandato di richiedere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'assenso del Presidente del Senato allo svolgimento dell'audizione in oggetto.

*La seduta termina alle ore 10,25.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1992

37<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
ABIS

*Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Reviglio e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Bonsignore.*

*La seduta inizia alle ore 16,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (717)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 29 ottobre 1992.

Il ministro REVIGLIO fornisce i dati, richiesti nella precedente seduta, in merito all'entità delle necessità finanziarie in ordine all'attuazione della legge n. 64. In particolare ricorda che erano state programmate risorse al 30 giugno scorso per 84.883 miliardi, mentre 27.000 miliardi concernono ulteriori aspettative. A fronte di ciò le erogazioni sono state 37.043 miliardi. Ne risulta una «domanda» di 74.840 miliardi. Sul lato dell'«offerta» si registrano erogazioni, come già detto, per circa 37.000 miliardi, stanziamenti resi disponibili dal CIPE per l'attività dell'Agenzia per 82.291 miliardi, integrazioni a seguito della legge finanziaria 1991 per 950 miliardi, risorse CEE per 497 miliardi, risorse a disposizione del CIPE per 643 miliardi e fondi definiti nel decreto-legge n. 415 del 1992 per incentivi industriali per 10.754 miliardi, al netto di 3.245 miliardi vincolati al finanziamento di domande industriali già approvate dall'Agensud. Lo squilibrio tra domanda e offerta risulta dunque di 16.747 miliardi.

Rispondendo ad alcuni quesiti in materia da parte del relatore DE VITO, dei senatori CREUSO e PAGLIARINI e del presidente ABIS, il Ministro fa presente che per intervenire al fine di annullare tale

equilibrio si possono seguire quattro strade: quella di utilizzare i fondi strutturali CEE, quella di dar corso a possibili revocche di provvedimenti, quella di utilizzare i finanziamenti destinati ai nuovi progetti speciali e quella di valutare le domande presentate, nella considerazione che una parte di esse non conterrà i requisiti necessari per l'accoglimento. In questo modo sarà possibile riportare in equilibrio la «domanda» e l'«offerta» e si potrà chiudere la questione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, mentre per il futuro occorrerà un nuovo sistema, basato su criteri e coperture diverse, nella consapevolezza che esiste un problema di transizione dal vecchio al nuovo.

Interviene quindi il senatore PAGLIARINI, che chiede preliminarmente al Ministro di fornire dettagliate notizie circa le erogazioni effettuate nel corso dell'intera gestione della legge n. 64 relativamente alle fiscalizzazioni, al completamento delle opere e agli altri interventi. Infatti ritiene che, prima di procedere a nuove erogazioni di fondi, occorra disporre degli esatti rendiconti del passato, anche al fine di individuare eventuali responsabilità. Nel caso infatti in cui si accertassero responsabilità si potrebbero recuperare danari confiscando i beni di quanti hanno tenuto comportamenti illegali.

Il senatore GIORGI chiede di conoscere quali siano le modalità di copertura del differenziale esistente tra «domanda» e «offerta» di finanziamenti. Chiede inoltre se esistano motivi di preoccupazione circa la utilizzabilità delle risorse comunitarie a tale scopo. Sarebbe opportuno poi avere maggiori dettagli su come si possa assicurare la saldatura tra l'intervento straordinario e il prossimo intervento ordinario. Chiede infine se sia possibile disaggregare, al fine di disporre di un rendiconto, le somme connesse ad aspettative per aree e secondo priorità riferite al disagio sociale e occupazionale.

Il senatore Michelangelo RUSSO ricorda che nel precedente decreto-legge era quantificata una cifra riferita alle ulteriori aspettative, valutabile nell'ordine di poco più di 15.000 miliardi. Oggi tale somma è quantificata in 27.000 miliardi. Sarebbe pertanto opportuno conoscere i motivi di tale incremento, tenendo conto che se in tale cifra sono comprese tutte le domande presentate, ne consegue naturalmente che tale somma supera le effettive necessità. Circa poi i contratti di programma occorrerebbe avere più precise notizie, tenendo conto del fatto che il precedente Ministro per il Mezzogiorno aveva redatto un accordo, nel quale erano indicate anche le fonti di finanziamento.

Interviene il ministro REVIGLIO per chiarire che tra le cosiddette aspettative ulteriori sono comprese anche le domande. I contratti di programma approvati dal CIPE rappresentano poi un obbligo giuridico da soddisfare, mentre i 10.000 miliardi relativi ai progetti strategici costituiscono una novità del presente decreto, riguardando materia che anteriormente era inclusa nel *plafond* complessivo. Il suo Dicastero ha in corso poi un'azione di monitoraggio di tutti i progetti delle Regioni, al fine di valutarne i ritardi: ciò sia per procedere ad una loro accelerazione, sia ad eventuali revocche.

Interviene il senatore RASTRELLI, che osserva innanzitutto che se le finalità del presente decreto-legge mirano a porre termine all'intervento straordinario, il concedere all'Agenzia la possibilità di stipulare mutui fino al 1995, contrasta con tale scopo e nella sostanza ne perpetua l'esistenza. Ciò mentre tale organismo deve a suo avviso cessare di esistere al più presto, costituendo esempio di scandalosa gestione dell'amministrazione pubblica, come dimostrano le recenti 40 promozioni a dirigenti di personale «raccomandato», che costituiranno oggetto di una sua specifica denuncia alla Procura della Repubblica.

Ha poi la parola il presidente ABIS che afferma che il provvedimento all'esame chiude un'epoca e dunque necessariamente deve farsi carico degli obblighi, sia di carattere giuridico sia morale, che sono rimasti da adempiere, tenendo conto della possibilità, ove esista, di soddisfare le domande di investimento presentate. In questa situazione lo squilibrio finanziario potrà essere superato intervenendo secondo le linee ricordate dal ministro Reviglio. Dopo di che occorrerà pensare al nuovo, nella consapevolezza che l'intervento straordinario non potrà più esistere. Per questo motivo occorrerà già in questa fase fissare nel testo che verrà approvato un'ipotesi relativamente al futuro. Tale ipotesi potrebbe concretizzarsi nel rinvio all'ordinario per quanto concerne le opere pubbliche e nella definizione di misure di incentivazione industriale riferite all'intero complesso delle aree depresse del Paese. Forse non si riuscirà ad operare una definizione puntuale in questa sede, tuttavia è opportuno almeno abbozzarne le linee.

Se dunque è indispensabile pensare già da oggi al futuro, d'altra parte si deve tener conto che, con l'attuale ritmo di smaltimento delle erogazioni per cassa, equivalenti a circa 8.000 miliardi l'anno, occorreranno almeno 7 anni per completare gli esborsi relativi al passato. Pertanto si deve affidare ad una sorta di ufficio-stralcio, del quale occorre definire le caratteristiche, la gestione del passato.

Interviene brevemente il senatore PAGLIARINI per ribadire la necessità di indagare accuratamente sulla destinazione delle risorse erogate in precedenza, prima di procedere ad ulteriori spese.

Ad avviso del senatore CAVAZZUTI è indispensabile giungere alla conclusione dell'intervento straordinario, rivisitando però la presenza ordinaria dello Stato. Tuttavia non ci si può nascondere il problema dello *stock* di risorse destinate alla conclusione dell'intervento straordinario. Relativamente alla questione concernente l'inclusione della definizione del nuovo sistema già nel presente decreto-legge, ritiene che essa non possa trovarvi sede, trattandosi di materia che riguarda l'intervento complessivo dello Stato sull'intero territorio nazionale.

Il senatore CREUSO afferma che la *condicio sine qua non* perchè le decisioni assunte dal Parlamento in materia siano credibili, è che l'articolo 1 del decreto Contenga un'abrogazione esplicita della legge n. 64. Solo in questo modo si potrà chiudere definitivamente con il passato. Certamente occorrerà affidare ad un ufficio-stralcio ciò che residua, ma tale organismo deve essere assolutamente diverso rispetto

all'attuale Agenzia. Circa le ulteriori somme che si stanziavano nel decreto-legge all'esame, occorrerà definire precisi meccanismi di controllo, affinché i risultati corrispondano agli obiettivi e si pongano correzioni agli strumenti che si sono dimostrati fonti di effetti indesiderati. Occorre poi tener presente il fatto che gli interventi finanziari a favore delle imprese devono avere lo scopo di incentivare l'occupazione: pertanto si devono privilegiare gli investimenti che provocano una più incisiva ricaduta occupazionale e non quelli a più elevato valore per addetto.

Ad avviso del senatore GAROFALO lo stanziamento di 10.000 miliardi per i progetti strategici costituisce un modo per non chiudere l'intervento straordinario, a meno che tale somma non sia esclusivamente destinata a pagare i progetti. Chiede poi se i parchi tecnologici dispongano o meno di appositi specifici finanziamenti, ovvero siano finanziati nell'ambito delle risorse destinate all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Agli oratori intervenuti replica il relatore DE VITO, che ricorda come il decreto-legge all'esame abbia come primo obiettivo quello di evitare il referendum, che, come è noto, riguarda gli istituti dell'intervento straordinario. Pertanto se si vuole conseguire tale obiettivo, è indispensabile convertire il presente decreto, nella consapevolezza che se ciò non si facesse, visti i tempi, il referendum non sarebbe altrimenti evitabile. In questo quadro, la prima questione da dirimere è quella dell'esistenza dell'Agensud, che a suo avviso non può continuare, dovendosi cambiare la titolarità del soggetto competente ad erogare gli incentivi. L'Agenzia potrà tutt'al più divenire l'organismo tecnico a disposizione dell'autorità politica nazionale che si occuperà della realizzazione delle grandi infrastrutture a rete, attuate con interventi di carattere ordinario. In proposito ritiene che sia indispensabile sopprimere tutti gli enti di promozione, facendoli confluire in un unico istituto di mediocredito per il Mezzogiorno.

Relativamente alla possibilità di utilizzare i 10.000 miliardi destinati ai progetti strategici, ritiene che in tal modo si manterrebbe in vita l'Agenzia: occorre invece utilizzare tale somma per progetti strategici a sostegno del sistema produttivo.

Circa la questione sollevata dal senatore Pagliarini, fa presente che, nel momento della sua chiusura, l'Agenzia dovrà render conto di tutto quanto è stato fatto. In relazione poi alla questione delle ulteriori aspettative, fa presente che si potrebbero recuperare ingenti somme solo che si valutassero i progetti con metro diverso rispetto a quello del passato, utilizzando, ad esempio, metodologie simili a quelle previste dalla legge n. 44 del 1986, che ha dato così buona prova per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno.

Sottolineati gli effetti nocivi delle modalità di definizione di alcuni accordi di programma, che hanno consentito di utilizzare le risorse dell'intervento straordinario per realizzare opere di carattere ordinario, ritiene indispensabile operare la definizione di una programmazione di carattere nazionale, che contenga parametri che consentano di individuare zone con diverso livello di sviluppo, tenendo anche conto

che negli ultimi anni si è realizzato un importante mutamento nel Mezzogiorno, a partire dal momento in cui le imprese si sono accorte della necessità di localizzare le loro sedi produttive principali laddove esiste il relativo indotto.

In conclusione auspica che l'occasione del presente decreto-legge sia colta per imboccare, nell'interesse di tutti, una strada di chiarezza e trasparenza.

Ha quindi la parola il Ministro del bilancio, il quale fa presente che il decreto risponde all'esigenza di concludere l'intervento straordinario e porre le premesse per il passaggio a quello ordinario.

Esprime poi soddisfazione per il fatto che si è riusciti ad avere un quadro chiaro delle componenti dell'offerta e della domanda di finanziamento: la metodologia usata ha registrato una presa in considerazione sia delle spese previste in bilancio sia, soprattutto, degli stanziamenti delle leggi pluriennali. Indubbiamente è necessaria una riflessione sugli oneri della gestione-stralcio e quindi del superamento dell'intervento straordinario, anche perchè si tratta di svuotare una serie di aspettative che non possono non andare deluse, soprattutto per motivi finanziari.

Quanto al lavoro delle Commissioni tecniche incaricate di studiare la nuova cornice normativa dell'intervento ordinario, pare che i tempi di lavoro non siano compatibili con le necessità e quindi probabilmente vi è da considerare la concreta opportunità di trasfondere nel decreto in esame tutto quanto è possibile per poi venire all'assetto dell'intervento ordinario a favore delle aree depresse, il che richiede il consenso più ampio possibile.

Per quanto concerne poi gli squilibri tra domanda e offerta di progetti si può anche trovare la copertura, ma va ricordato che occorre comunque soddisfare le categorie individuate e poi quelle rimanenti.

Per quanto concerne le allusioni ad eventuali sprechi e ad atti criminosi, così come perviene dal dibattito, il Governo presenterà nuove norme sugli appalti: ovviamente, per il caso che si verifichino ipotesi di reato circa la gestione delle agevolazioni, ciò sarà di competenza della magistratura. Un punto però da mettere in luce, in materia di agevolazioni, è che non si può prescindere dal consenso comunitario e dai vincoli che provengono da questa parte. D'altro canto, i fondi di cassa per progetti finanziati dalla CEE debbono avere una priorità assoluta e quindi occorre attendere al riguardo. Al momento, sia pure a livello di anticipazione e quindi senza una formalizzazione già intervenuta, pare che a livello di Comunità europea vi sia un orientamento contrario nei confronti del decreto: occorre quindi un'opera di informazione per far capire che si tratta di chiudere l'intervento straordinario.

Per quanto riguarda le prospettive future, nel dichiararsi contrario al referendum e favorevole all'abolizione dell'intervento straordinario, osserva che occorrerà individuare modalità e autorità per gestire il completamento. Peraltro, la opinione del Governo coincide solo in parte con quella del relatore e quindi la materia va approfondita.

Circa il finanziamento dei progetti per le aree depresse occorrerà poi risolvere la questione in sede di legge finanziaria per il 1992, e le

agevolazioni destinate alle piccole e medie imprese dovranno essere in linea con gli interventi comunitari in materia, al fine di non pregiudicare la possibilità di utilizzare i finanziamenti della CEE.

Ritiene poi che non sia opportuno risolvere la questione degli istituti di credito nel senso proposto dal relatore, meglio essendo creare un istituto di medio credito per lo sviluppo di tutte le aree depresse; quanto agli altri enti di promozione del Mezzogiorno essi andranno trasferiti al Tesoro, al quale dovrà essere rimesso il giudizio sulla loro sopravvivenza o meno.

Fa poi presente che i 10.000 miliardi per i progetti strategici vanno utilizzati per la copertura dello sbilancio tra offerta e domanda, nell'intesa che ciò che rimane può essere convogliato per l'annullamento delle diseconomie delle aree depresse. È necessario poi approfondire il tema dei progetti di ricerca, mentre per i contratti di programma saranno oggetto di esame quelli già presentati entro il 20 agosto e sussiste incertezza sulla possibilità stessa di poterne effettuare in avvenire dovendo la materia essere contrattata con la CEE per verificare se essi riguardino o meno settori in cui vi è già una eccedenza dell'offerta sulla domanda a livello europeo. Il problema delicato riguarda altresì l'indotto, soprattutto per la parte relativa al Mezzogiorno e va poi accertato se nei 74.840 miliardi vi sia compreso il completamento.

Concludendo, lo sforzo deve essere volto a modificare il decreto, anche per introdurre l'intervento ordinario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,40.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1992

37ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Piermartini.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658)**

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore MEO, osserva che il disegno di legge in discussione è volto a raggiungere l'obiettivo della dismissione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rimandando ad altra iniziativa legislativa la più generale riforma degli istituti autonomi case popolari.

Ricorda che l'articolo 28 della legge n. 412 del 1991, in sede di applicazione, non ha raggiunto i risultati sperati; addirittura il decreto presidenziale attuativo di tale articolo è stato impugnato da alcune Regioni dinanzi alla Corte Costituzionale. Da qui la necessità di un ulteriore intervento, anche alla luce delle nuove esigenze emerse. In particolare, in questa materia, si contrappongono da un lato i giusti bisogni degli inquilini e, dall'altro, le difficoltà economiche degli enti gestori, tanto che, dal 1977 ad oggi, non sono state più emanate norme volte a favorire l'alienazione degli alloggi di edilizia pubblica, nonostante numerosi tentativi in tal senso.

Ora, il disegno di legge in esame cerca di superare tutte le predette difficoltà disciplinando la materia secondo una nuova impostazione.

L'articolo 1 statuisce che le disposizioni della legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale, nonché principi fondamentali dell'articolo 117 della Costituzione, che, come tali, debbono essere rispettati dalle regioni e dalle province autonome.

L'articolo 2 definisce gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, individuati in quelli acquisiti, realizzati o recuperati, con contributi pubblici, dallo Stato e dagli enti pubblici proprietari, comunque

denominati. Vengono esclusi gli alloggi di servizio, quelli realizzati con mutuo agevolato e quelli soggetti a vincoli relativi al patrimonio storico-artistico.

L'articolo 3 precisa che hanno diritto all'acquisto degli alloggi in questione gli assegnatari a titolo di locazione di alloggi costruiti da almeno cinque anni e che non siano morosi. Le Regioni hanno la possibilità di formulare, sentiti gli enti interessati, piani di salvaguardia del patrimonio abitativo, invertendosi così la logica dell'articolo 28 della legge n. 412 del 1991, che prevedeva piani di cessioni predisposti dalle regioni.

L'articolo 4 fissa le modalità di determinazione del prezzo di vendita, applicando un moltiplicatore pari a 100 alle nuove rendite catastali. L'inquilino può chiedere la determinazione del prezzo all'ufficio tecnico-erariale ed in tal caso il prezzo finale viene fissato da questo ufficio. Il pagamento può avvenire in unica soluzione (con riduzione del prezzo del 10 per cento), oppure con versamento immediato del 30 per cento del valore e conseguente dilazionamento della rimanente somma in non più di 15 anni.

L'articolo 5 disciplina l'utilizzazione dei fondi ricavati dalle vendite (per metà riservati agli enti proprietari e per l'altra metà al fondo nazionale da ripartire tra le regioni).

L'articolo 6 prevede che, trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge, se non sono stati venduti almeno il 10 per cento degli alloggi, questi possono essere venduti a terzi, purchè non occupati da famiglie con reddito complessivo inferiore a quello fissato dal CIPE per la decadenza dall'assegnazione. Sono comunque esclusi dalla vendita gli alloggi occupati dai cittadini ultra-sessantacinquenni o portatori di *handicap*. Per la gestione e la vendita degli alloggi è prevista la costituzione di società da parte delle Regioni a capitale misto, con la partecipazione degli enti proprietari degli alloggi, di istituti di credito e di operatori nel settore immobiliare.

L'articolo 7 precisa che sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo ma compresi in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.

L'articolo 8 prevede l'esclusione dall'INVIM degli atti di vendita e l'articolo 9 abroga espressamente l'articolo 28 della legge n. 412 del 1991.

Preliminarmente all'inizio della discussione generale, il presidente FRANZA fa presente che risultano assegnati alla Commissione taluni disegni di legge che contengono aspetti di connessione con quello in discussione. Tra questi segnala il disegno di legge n. 618, dei senatori Angeloni ed altri ed il disegno di legge n. 723, dei senatori D'Amelio ed altri, assegnati in sede deliberante alla Commissione. Gli atti Senato n. 62, 138, 140, 341 e 342 sono invece deferiti in sede referente. Inoltre, dà conto della petizione n. 48, riguardante la vendita degli alloggi in possesso delle Ferrovie dello Stato che, trattando materia attinente ai disegni di legge in questione, può essere esaminata congiuntamente, ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento.

Pertanto, ove la Commissione ritenga di avviare una discussione congiunta di tutti i predetti provvedimenti, è necessario prospettare alla

Presidenza del Senato l'opportunità di procedere ad una nuova assegnazione in sede deliberante per i disegni di legge nn. 62, 138, 140, 341 e 342.

La Commissione conviene sulle proposte di abbinamento e il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva (707)**  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il senatore NERLI illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 707 in materia di pubblicità radiotelevisiva,

considerato che l'avvenuta trasformazione dell'IRI in società per azioni può portare ad un mutamento dell'attuale assetto della RAI-TV, che può coinvolgere il ruolo ed il futuro del servizio pubblico e, di riflesso, il diritto ad una informazione pluralista nel nostro Paese,

ribadito altresì che non può venir meno il ruolo di vigilanza e di controllo del Parlamento sulla RAI-TV,

impegna il Governo

a non assumere decisioni in merito prima che il Parlamento abbia affrontato le questioni ad essa connesse».

0/707/1/8

NERLI, ROGNONI, PINNA, SENESI, ANGELONI

Su tale documento, il presidente FRANZA dichiara di rimettersi al Governo ed il ministro PAGANI manifesta la propria disponibilità ad accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore NERLI fa presente che l'ordine del giorno riproduce sostanzialmente analogo documento presentato in occasione dell'esame del disegno di legge n. 569 ed accolto senza riserve dal ministro Pagani. Non comprende, pertanto, le ragioni di un atteggiamento più prudente assunto oggi dal Ministro.

Il senatore ROGNONI precisa che l'ordine del giorno assume oggi maggior valore, alla luce di talune preoccupanti proposte di commissariamento della RAI, attribuibili addirittura al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il senatore RADI, ricordato che la Corte Costituzionale ha più volte affermato la competenza primaria del Parlamento in materia, annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano sull'ordine del giorno.

Il senatore VISIBELLI, pur condividendo lo spirito dell'ordine del giorno, dichiara di non poter votare a favore, in quanto esso non dà adeguatamente conto della circostanza secondo cui, di fatto, il Parlamento ha già perduto il suo ruolo di vigilanza e controllo sulla RAI TV, come è dimostrato dal cattivo funzionamento della Commissione bicamerale competente, per costituire la quale sono occorsi 6 mesi e considerato anche che essa non è ancora in condizioni di nominare il Consiglio di amministrazione della RAI. Inoltre la medesima Commissione, mentre riceveva notizie rassicuranti dai vertici dell'azienda sulla correttezza amministrativa dei propri uffici, ha visto nello stesso giorno avviarsi un'indagine sugli appalti della RAI.

Successivamente, l'ordine del giorno è fatto proprio dalla Commissione al fine della sua presentazione in Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Dopo che il presidente FRANZA ha giudicato proponibili tutti gli emendamenti presentati, il senatore VISIBELLI dichiara di non comprendere tale mutamento di indirizzo da parte della Presidenza, che, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 569, aveva giudicato improponibili una serie di emendamenti in tema di pubblicità radiotelevisiva, in quanto volti a modificare direttamente la legge Mammì. Ora, ove fossero accolti taluni emendamenti giudicati proponibili, la citata legge risulterebbe addirittura stravolta. Osserva altresì che l'articolo 1 del decreto-legge, che disciplina la natura della RAI, non è pertinente con il titolo del provvedimento, secondo il quale la materia trattata dovrebbe essere esclusivamente quella pubblicitaria.

Il presidente FRANZA precisa che gli emendamenti presentati sono proponibili in quanto pertinenti al testo del decreto-legge in discussione, di diverso tenore rispetto al n. 569. Condivide l'osservazione del senatore Visibelli circa l'estraneità del contenuto dell'articolo 1 rispetto al titolo, ma fa presente che occorre prendere atto del parere favorevole dato dalla Commissione affari costituzionali, che non ha mosso rilievi in tal senso. L'articolo 1 potrà pertanto essere discusso assieme agli emendamenti ad esso riferiti.

Il senatore VISIBELLI giudica soddisfacente la risposta ricevuta dal Presidente, ma sente di dover osservare che l'operazione del Governo non può che essere definita di «contrabbando legislativo».

Il senatore COVELLO avverte che il Gruppo democristiano sta conducendo una attenta riflessione sul provvedimento e si riserva quindi di presentare emendamenti in Assemblea.

In sede di esame delle proposte di modifica all'articolo 1, i senatori NERLI e GIUNTA illustrano rispettivamente gli emendamenti 1.1 e 1.3, mentre si considera illustrato l'emendamento 1.2.

Il senatore ROGNONI sottolinea che l'emendamento 1.1 è volto ad evitare che la RAI venga posta sotto l'esclusivo controllo del Tesoro ed intende pertanto consentire una maggiore elasticità di manovra, prospettando eventuali aperture ad altri azionisti di minoranza. Dichiaro poi di condividere l'impostazione di fondo dell'emendamento 1.3 nella consapevolezza della necessità che la Commissione bicamerale di vigilanza sia in grado di proporre in tempi rapidissimi soluzioni innovative circa la nomina dei vertici RAI.

Il senatore FABRIS esprime, in ordine all'emendamento 1.1, la preoccupazione che, in questa delicata fase transitoria, l'apertura all'azionariato privato possa introdurre elementi di confusione, pur precisando di non essere contrario in linea di principio all'ingresso anche di soggetti privati nell'azionariato RAI.

Il senatore RADI esprime la posizione favorevole del Gruppo democristiano sull'articolo 1 del decreto-legge che, in questa fase transitoria, è opportuno lasciare inalterato.

In ordine all'emendamento 1.3, fa presente che la Commissione bicamerale di vigilanza, nella sua prima seduta, ha affermato con convinzione la volontà di dare una rapida soluzione innovativa all'assetto dei vertici della RAI entro la fine del corrente anno. In quanto Presidente di tale Commissione sente di poter assumere un impegno in tal senso ed invita pertanto il senatore Giunta a ritirare la sua proposta di modifica.

Il senatore GIUNTA, dopo aver espresso avviso favorevole sull'emendamento 1.1, preso atto con soddisfazione dell'impegno manifestato dal senatore Radi, ritira l'emendamento 1.3.

Il senatore NERLI precisa che l'emendamento 1.1 non è volto ad aprire ai privati le porte della RAI, ma intende affermare il principio che occorre evitare, nell'ambito del più generale processo di privatizzazione, il fenomeno del possesso integrale di tutte le azioni da parte del Tesoro. Ciò, infatti, nel caso della RAI, rischia di avere effetti negativi sulla sua competitività. Ferma restando quindi la natura pubblica dell'azienda, grazie alla prevalenza delle azioni statali, occorre ribadire che il concetto di controllo pubblico non deve significare il possesso della totalità delle azioni da parte dello Stato.

Il senatore LOMBARDI giudica contraddittorio l'emendamento 1.1. con l'ordine del giorno precedentemente accolto, che intende lasciare immutata la situazione sino al riassetto definitivo dell'Azienda.

Il senatore VISIBELLI annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.1 e favorevole sull'1.2, in quanto un servizio pubblico radiotelevisivo non può non comportare la riserva di ampi spazi per i programmi informativi.

Il senatore BOSCO annuncia il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord sull'emendamento 1.1 e contrario sull'1.2, in quanto non ne condivide il secondo periodo.

Il presidente relatore FRANZA esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1. e 1.2.

Il ministro PAGANI, premesso che il Governo ha grande rispetto del ruolo del Parlamento in materia, ricorda che il decreto-legge ha carattere transitorio in attesa della riforma organica che vedrà la luce nel prossimo anno. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.1, ribadendo anche che il presupposto del servizio pubblico si fonda proprio sulla totale partecipazione dello Stato alle azioni RAI, come affermato dall'articolo 3 della legge n. 103 del 1975. Chiede anzi ai presentatori di ritirare tale emendamento. Del pari contrario è il suo parere sull'emendamento 1.2.

Preso atto delle dichiarazioni del ministro Pagani, il senatore NERLI ritira l'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.2, posto ai voti, è respinto.

Si passa agli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore SARTORI illustra l'emendamento 2.1, volto a sopprimere il canone per il servizio pubblico e ad equiparare i limiti di affollamento per i concessionari privati e per la Rai.

Il senatore ROGNONI illustra l'emendamento 2.2, che modifica i limiti di affollamento per la Rai e per le emittenti private, recependo in larga misura i suggerimenti del Garante. Sottolinea l'importanza dell'emendamento, volto a riequilibrare un mercato selvaggio e quindi la distribuzione delle risorse pubblicitarie tra il mezzo televisivo e la carta stampata, nonché tra concessionaria pubblica ed emittenti private. Al riguardo fa presente che anche l'abolizione del tetto monetario per la Rai non consentirà un effettivo riequilibrio a favore della medesima azienda, considerato che per la stessa vige un limite di affollamento settimanale del 4 per cento, che non opera per i privati.

Il senatore GIUNTA illustra l'emendamento 2.3, volto a ripristinare anche per il 1993 il tetto monetario per la Rai. Tale modifica è in linea con l'impostazione della sua parte politica che critica la rincorsa dell'*audience* da parte del servizio pubblico e una manovra di riequilibrio dei conti dell'azienda basata su un aumento delle entrate e non invece su una necessaria riduzione e riqualificazione della spesa.

Il senatore ROGNONI illustra l'emendamento 2.4, sottolineando l'opportunità di una crescita tecnologica dell'emittenza locale.

Non essendovi interventi sugli emendamenti, si passa ai pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Il presidente relatore FRANZA si dichiara contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 in quanto sconvolgerebbero il sistema in una fase in cui il Parlamento deve complessivamente avviare una riflessione su una revisione organica della legge n. 223 del 1990. Si associa ai pareri del relatore il ministro PAGANI. Per quel che concerne l'emendamento 2.4 il Presidente relatore dichiara che, qualora i presentatori insistano per la votazione, esso dovrà essere inviato per il parere alla 5<sup>a</sup> Commissione, causando l'emendamento una minore entrata per l'Erario. Il senatore ROGNONI dichiara quindi di ritirare l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

*Si passa alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.*

Il senatore ROGNONI interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.2, osservando come non si possa non sconvolgere un mercato che tutti riconoscono profondamente squilibrato. Dichiara che la sua parte politica sarebbe eventualmente disponibile ad accogliere una modifica all'emendamento stesso che ne procrastinasse l'efficacia decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, allo scopo di dare il tempo necessario alle aziende per modificare la strategia di raccolta pubblicitaria.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

In considerazione di improvvisi impegni del ministro Pagani, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

## EMENDAMENTI

### **Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di pubbli- cità radiotelevisiva (707)**

*L'articolo 1, è sostituito dal seguente:*

**«Art. ...**

1. Le azioni della RAI-radiotelevisione italiana - Società per azioni possono appartenere soltanto allo Stato, ad enti pubblici o a società a totale o prevalente partecipazione pubblica».

**1.1**

NERLI, ROGNONI, PINNA, ANGELONI

*All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve garantire la adeguata e completa informazione istituzionale e democratica attraverso specifici programmi ed attraverso un apposito canale adibito a tale servizio. A fronte di tali prestazioni può essere previsto apposito contributo finanziario pubblico regolato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni».

**1.2**

SARTORI, FAGNI

*All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Le attribuzioni del consiglio d'amministrazione, del presidente e del direttore generale, di cui alla legge 4 febbraio 1985 n. 10, sono esercitate da un Comitato di garanti, al fine di realizzare il risanamento finanziario dell'azienda in termini di equilibrio di gestione da perseguire fin dall'esercizio 1993 e di ripristinare l'autorevolezza e la dignità editoriale delle strutture dell'azienda. Entro il 31 dicembre 1992 i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nominano il presidente e gli altri due componenti il Comitato dei garanti, che dura in carica un anno e comunque non oltre l'approvazione della legge di riforma del servizio pubblico radiotelevisivo. Il

Comitato dei garanti nomina un direttore generale conferendogli specifici poteri in ordine alla gestione aziendale, del cui ausilio si avvale per la realizzazione dei propri compiti istituzionali».

1.3

GIUNTA

**Art. 2.**

*L'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

«1. L'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e l'articolo 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono abrogati.

2. Al comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo le parole: "da parte dei concessionari privati" sono aggiunte le seguenti: "e della concessionaria pubblica"».

2.1

SARTORI, FAGNI

*Sostituire l'articolo 2, con il seguente:*

**«Art. ...**

1. All'articolo 8 della legge n. 223 del 1990 sono apportate le seguenti modifiche:

*a) Il comma 6 è sostituito con il seguente:*

“La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 10 per cento di ogni ora per ciascuna rete radiofonica o televisiva”;

*b) Il comma 7 è sostituito con il seguente:*

“La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento di ogni ora per ciascuna rete. Tale limite è aumentato di un quinto per i titolari di una sola concessione e di un decimo per i titolari di due concessioni televisive nazionali, sempre che la raccolta pubblicitaria sia effettuata da una concessionaria pubblicitaria che non raccolga altra pubblicità per emittenti nazionali. Identici limiti sono fissati per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno 12 bacini di utenza, con riferimento al tempo di trasmissione in contemporanea”.

*c) Il comma 9 è sostituito con il seguente:*

“La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione”.

2. Continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993 l'articolo, 15 della legge 103/75».

2.2

ROGNONI, NERLI, PINNA, ANGELONI

All'articolo 2, dopo le parole: «articolo 8, comma 6» aggiungere le parole: «e comma 16.».

2.3

GIUNTA

All'articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. «All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990 n. 223 è aggiunto il seguente comma 18-bis:

“La quota erariale dell'importo relativo al canone, in quanto defiscalizzato, viene ripartita tra le emittenti locali secondo i termini previsti da uno specifico regolamento, al fine di migliorare la qualità tecnologica delle emittenti stesse”».

2.4

ANGELONI, PINNA, ROGNONI, NERLI

### Art. 3.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

#### «Art. ...

Al comma 13 dell'articolo 8 della legge n. 223 del 1990, aggiungere la seguente lettera:

*b-bis*) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi».

3.1

PINNA, NERLI, ROGNONI, ANGELONI

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

#### «Art. ...

I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari».

3.2

MAISANO GRASSI

L'articolo 3, è sostituito dal seguente:

«1. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del 50 per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nei limiti di affollamento settimanale e giornaliero rispettivamente stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per i concessionari privati».

3.3

MAISANO GRASSI

*L'articolo 3, è sostituito dal seguente:*

«1. Per programmi sponsorizzati s'intendono quelli definiti dalla direttiva CEE 552/89. Le citazioni degli sponsor all'inizio e al termine del programma sono considerate messaggi pubblicitari nella misura minima del tre per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nei limiti di affollamento settimanali e giornaliero rispettivamente stabiliti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e per i concessionari privati. I messaggi pubblicitari all'interno dei programmi che non siano diversificati rispetto ai programmi stessi e chiaramente riconoscibili come pubblicità tabellare sono vietati. In caso d'infrazione il Garante per la radiodiffusione e l'Editoria diffida l'emittente dal proseguire nell'attività illecita. Se l'emittente insiste, passati sette giorni dalla diffida, il Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria dispone l'oscuramento dell'emittente».

3.4

MAISANO GRASSI

*All'articolo 3 aggiungere i seguenti commi:*

«1-bis. Allo scopo di garantire un corretto equilibrio nel mercato delle risorse pubblicitarie tra i mezzi di comunicazione e, nel settore radiotelevisivo, tra servizio pubblico ed emittenza privata, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria può variare con propria deliberazione le percentuali di orari di trasmissione utilizzabili ai fini dell'emissione di messaggi pubblicitari, previste dai commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223. In questo caso, il Garante trasmette alle Camere un documento di norma allegato alla relazione di cui all'articolo 6, comma 13 della medesima legge, contenente le proposte di variazione e le relative motivazioni, per acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Qualora il parere non sia reso nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari, il Garante può emanare la delibera, che entra in vigore con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

1-ter. Le reti nazionali non possono destinare a programmi redazionali di vendita al pubblico una percentuale superiore al 15 per cento del totale di ore di trasmissione giornaliera.

1-quater. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto 1990 n. 223 è aggiunto il seguente periodo: "Gli accertamenti sono disposti anche su iniziativa di terzi".».

3.5

GIUNTA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-bis.

I programmi televisivi o le riprese di manifestazioni od altri eventi di interesse generale di tipo sportivo, culturale, sociale e politico non

possono essere acquisiti nè concessi in esclusiva ad una sola emittente nazionale, nè pubblica nè privata».

**3.0.1**

SARTORI, FAGNI

**Art. 4.**

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. A partire dal 1° gennaio 1993 e fino al 1° gennaio 1996 il canone di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è rideterminato, con riferimento ad ogni concessione assentita per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, nella misura dell'1,50 per cento sui proventi lordi imputabili alla competenza dell'esercizio derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, iniziative promozionali, commercializzazione dei programmi. Il relativo maggiore introito derivante per l'Erario dall'applicazione del presente articolo è destinato a finanziare un apposito fondo di sostegno per l'emittenza locale, istituito presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni. A carico del fondo sono erogati contributi alle emittenti locali volti ad agevolare l'innovazione tecnologica e l'autoproduzione dei programmi. Il fondo è ripartito secondo criteri determinati con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni, con preferenza per le emittenti locali titolari di autorizzazione per la trasmissione in contemporanea, nonchè tenendo conto degli indici di ascolto rilevati e del personale dipendente impiegato».

**4.0.1**

GIOVANNIELLO, LAURIA

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Ai concessionari, agli attori, ai presentatori, ai conduttori, ai giornalisti e a quanti comunque partecipano ad un programma televisivo o radiofonico, ancorchè compreso tra quelli regolati dai commi 13, 14 e 15 del presente articolo, è fatto divieto di svolgere nel corso del programma stesso interventi rivolti a promuovere, direttamente o indirettamente, l'acquisto di determinati prodotti o servizi o la notorietà d'impresa. È vietato esporre durante le trasmissioni televisive marchi, messaggi

promozionali o logotipi che, direttamente o indirettamente, possano stimolare all'acquisto di prodotti o servizi o siano comunque idonei a diffondere la notorietà di imprese, di prodotti o servizi”;

b) al comma 13 è aggiunta, dopo la lettera b), la seguente lettera:

*b-bis)* “non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi. È pertanto vietato effettuare nel corso del programma sponsorizzato, a parte le interruzioni pubblicitarie nei limiti e nelle forme di cui al presente articolo, ogni richiamo diretto o indiretto allo sponsor, ai suoi prodotti ed ai suoi servizi”;

c) il comma 15 è sostituito dal seguente:

“15. L'avviso promozionale posto all'inizio e alla fine dei programmi sponsorizzati è valutato, per tutta la durata dello stesso, ai fini della determinazione dei limiti di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo. Resta libero l'esercizio del diritto di cronaca anche quando esso comporti la trasmissione di marchi o logotipi non eliminabili dalle immagini relative agli eventi trasmessi. Ogni qualvolta la ripresa di tali marchi e logotipi dia, però, luogo ad esborsi in denaro, i tempi di trasmissione delle relative immagini vanno imputati alle percentuali di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo”».

**4.0.2**

MAISANO GRASSI

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1992

38<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*  
de COSMO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Farace.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992, n.408, recante disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva (707)**

(Parere all'8<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il presidente de COSMO riferisce sul disegno di legge in titolo, per le parti di competenza della Commissione industria, con il quale, in particolare, viene prorogato il termine previsto dall'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 223 del 1990, recante una disciplina transitoria di maggior favore esclusivamente per le emittenti locali.

La limitazione alle emittenti locali degli effetti della proroga in tema di raccolta pubblicitaria risulta conforme alle opinioni manifestate al riguardo dalla maggioranza dei commissari intervenuti nel dibattito inerente l'espressione del parere, da parte della 10<sup>a</sup> Commissione, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 361, poi decaduto. Propone, pertanto, di formulare un parere favorevole al disegno di legge in esame.

Conviene la Commissione.

**Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) (Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992)**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Il relatore, presidente de COSMO riferisce sul disegno di legge in titolo, per le parti di competenza della Commissione industria: esso

corrisponde in gran parte al disegno di legge n. 417 per il quale la 10<sup>a</sup> Commissione a suo tempo non pervenne alla formulazione del parere. Cionondimeno, in riferimento al testo in esame, erano già state avanzate riserve sulle disposizioni di cui all'articolo 19, recanti interventi a favore delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, e all'articolo 35, nonché sull'opportunità di differire i termini di cui alla legge n. 126 del 1991, recante una significativa disciplina di tutela dei consumatori, elaborata proprio dalla Commissione industria del Senato.

L'articolo 29, inoltre, introduce una fattispecie del tutto nuova circa i presupposti per il provvedimento di amministrazione straordinaria, ove si tratti di imprese alle quali sia stata imposta la restituzione di aiuti statali, in applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE.

La predetta disposizione è censurabile sotto diversi profili: anzitutto perchè ne risulta radicalmente disattesa la *ratio* dell'amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi, prevista dalla cosiddetta legge Prodi (n. 95 del 1979 e successive modificazioni). Tale misura, infatti, è ispirata all'esigenza di assicurare la continuità produttiva di imprese con dimensioni notevoli, essendo implicata nella loro crisi la salvaguardia di taluni interessi pubblici, di natura economica e sociale. Nel caso in esame, viceversa, si tratterebbe di altre imprese - sulle cui dimensioni, peraltro, sarebbe utile che il Governo fornisse qualche elemento di identificazione - cui inopinatamente si conferisce la possibilità di sottrarsi ai propri obblighi debitori, sol perchè siano state colpite da legittime pronunce di condanna in sede comunitaria. Al riguardo, va altresì rilevato che la stessa disciplina comunitaria degli aiuti pubblici alle imprese registerebbe in concreto una deprivazione delle sue potenzialità dissuasive: l'intervento pubblico, infatti, volto sostanzialmente a temperarne gli effetti sanzionatori, attribuirebbe ai creditori il costo sostanziale delle sanzioni che fossero deliberate a carico delle imprese per violazione delle citate norme del Trattato CEE. In assenza di tale deroga, infatti, tali imprese sarebbero presumibilmente soggette alle ordinarie procedure concorsuali, che prevedono ben altre garanzie per il ceto creditorio.

L'articolo 29, pertanto, dovrebbe essere soppresso: sarebbe opportuno, comunque, approfondire la questione anche attraverso l'acquisizione di adeguati elementi informativi da parte del Governo.

Il presidente relatore, quindi, propone di formulare un parere favorevole sul disegno di legge in esame, con le osservazioni critiche dianzi esposte in riferimento agli articoli 19 e 35. Quanto all'articolo 29, propone di formulare un parere contrario, con la riserva di approfondire i presupposti e le finalità della disposizione.

Propone altresì di prospettare alla Commissione competente nel merito l'opportunità di integrare il provvedimento in esame con il differimento del termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 46 del 1990, in materia di impianti tecnici. Si tratta, in sostanza, di conferire a un cospicuo numero di artigiani la possibilità di inoltrare la domanda prevista dalla citata disposizione legislativa.

Si apre il dibattito.

Il senatore PAIRE si sofferma criticamente sulle disposizioni concernenti l'ANAS, prospettando altresì l'esigenza di assicurare condizioni di piena concorrenza tra le imprese che operano nel settore degli elettrodotti.

Il senatore FERRARI Karl si associa alla proposta formulata dal Presidente in ordine al differimento del termine di cui all'articolo 5, comma 1 della legge n. 46 del 1990: al riguardo rammenta di aver presentato, con il senatore Dujani, un emendamento presso la Commissione di merito.

Il senatore PIERANI lamenta la riproposizione di provvedimenti su materie eterogenee, volti a sanare gli effetti di interventi già adottati in prossimità di scadenze elettorali. Rileva poi l'esigenza di elaborare misure organiche e coerenti per il settore dell'artigianato e solleva dubbi sulla razionalità degli interventi proposti a favore dei turisti stranieri motorizzati, aventi efficacia esclusivamente retroattiva.

Il senatore ROVEDA manifesta il dissenso della sua parte politica sul disegno di legge in esame.

Il senatore CITARISTI, pur condividendo talune delle perplessità dianzi formulate, esprime il consenso del Gruppo democratico cristiano al disegno di legge in titolo.

Il senatore ROMEO sottolinea l'esigenza di contenere il ricorso a provvedimenti su materie eterogenee. Preannuncia, comunque, il consenso della sua parte politica al disegno di legge in esame.

Il sottosegretario FARACE si riserva, a nome del Governo, di assumere una iniziativa legislativa a carattere organico per il settore dell'artigianato, con particolare riferimento al ruolo dell'Artigianocassa.

Il presidente de COSMO, nel riproporre lo schema di parere dianzi illustrato, ritiene che esso debba essere integrato con opportune osservazioni volte a una maggiore tutela della piccola impresa artigiana.

La Commissione, infine, conviene di formulare un parere nei termini esposti dal presidente de Cosmo.

**Garofalo ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla utilizzazione dei finanziamenti concessi all'Iraq dalla filiale di Atlanta della Banca nazionale del lavoro (Doc. XXII, n. 1)**

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

(R 38, C10ª, 2º)

Il relatore, presidente de COSMO dà ragione delle finalità che si propone la istituenda Commissione di inchiesta parlamentare: essa dovrebbe verificare anche il rispetto della normativa in materia di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento e dei

prodotti ad alta tecnologia. Propone pertanto di formulare un parere favorevole.

I senatori PIERANI, ROMEO e FERRARI Karl si associano alla proposta del Presidente.

La Commissione, infine, conviene di formulare un parere favorevole nei termini esposti dal Presidente.

*IN SEDE REFERENTE*

**Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1)** (Risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri. Rinvio dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione in data 29 febbraio 1992)  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente de COSMO avverte che è pervenuta la richiesta di un Gruppo volta a differire il prosieguo dell'esame del disegno di legge in titolo; anche il senatore Galdelli, egli prosegue, ha chiesto di non esaminare gli articoli del testo in questione nel corso della seduta odierna. Per tale ragione egli propone che l'esame del disegno di legge riprenda in ogni caso non oltre il 17 novembre.

Il senatore PIERANI stigmatizza i ripetuti rinvii che non consentono di concludere l'iter della riforma di una disciplina tanto importante sia per le imprese assicuratrici che per gli utenti.

Il senatore ROMEO precisa che la richiesta avanzata dal Gruppo socialista non intende ostacolare la rapida conclusione dell'esame poichè gli obiettivi problemi connessi alla migliore formulazione dell'articolo 19 esigono un'approfondita riflessione sulle conseguenze da esso derivanti.

Sulla questione si apre un dibattito nel corso del quale intervengono i senatori TURINI, PIERANI, PAIRE, ROMEO il relatore DI BENEDETTO e il rappresentante del Governo: in conclusione il presidente de COSMO prende atto della volontà espressa dalla Commissione di consentire sulla proposta di rinvio formulata dal Gruppo socialista.

**Foschi ed altri: Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica (634)**  
(Esame e rinvio)

Il relatore FONTANA Elio riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo: si tratta di conferire al settore turistico un autonomo ed efficiente strumento di credito, istituendo una apposita banca il cui capitale sia sottoscritto in parte con fondi pubblici già destinati allo

scopo, in parte con sottoscrizioni delle associazioni di categoria e degli stessi operatori turistici. Occorre, infatti, promuovere lo sviluppo dei servizi finanziari e creditizi assicurando la presenza di un gestore professionale di tali attività, senza ulteriori oneri a carico del pubblico erario. Prospetta, infine, l'opportunità di richiedere, una volta esaurita la discussione generale, il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Si apre il dibattito.

Il presidente de COSMO reputa opportuno acquisire tempestivamente il preannunciato disegno di legge quadro del Governo per il settore del turismo, anche al fine di valutare con maggiore cognizione di causa la proposta in esame.

Il senatore ROMEO ritiene necessaria una organica normativa per il settore turistico, che comprenda anche il provvedimento in esame.

Il senatore PIERANI osserva che il disegno di legge risponde positivamente all'esigenza di assicurare al settore turistico un idoneo strumento finanziario. Destano perplessità, peraltro, il riferimento al settore sportivo nonché l'esclusione delle regioni dalla partecipazione all'iniziativa in esame.

Il senatore TURINI rileva l'esigenza di promuovere lo sviluppo del turismo, soprattutto con la riforma della disciplina quadro, nella quale dovrebbe essere compresa l'adozione di nuove modalità di credito, da realizzare anche attraverso le banche già esistenti e non necessariamente con l'istituzione di un apposito organismo. Si associa, infine, alle perplessità manifestate circa il riferimento al settore sportivo.

Il senatore PERIN manifesta perplessità sulla formulazione dell'articolo 1, comma 5, che potrebbe consentire consistenti partecipazioni anche di soggetti stranieri: la costituzione di una banca per il settore, peraltro, dovrebbe essere ispirata all'esigenza di adattare gli strumenti di credito al carattere diffuso e frammentario dell'offerta turistica italiana.

Il relatore Elio FONTANA, nel rammentare che il turismo è l'unico settore produttivo che non dispone attualmente di appositi strumenti creditizi, reputa necessario costituire una comunità di intenti tra gli operatori interessati. Quanto all'inserimento del provvedimento nella nuova disciplina quadro, egli lo ritiene possibile, anche se teme di pregiudicare la tempestività dell'intervento. Ritiene, inoltre, che le regioni debbano essere coinvolte a pieno titolo nella partecipazione al nuovo organismo finanziario, che comunque deve contare essenzialmente su forme di azionariato diffuso.

Quanto ai dubbi manifestati sul settore sportivo, riconosce l'esigenza di circoscrivere meglio il ruolo delle attività complementari all'offerta turistica, anche per l'accesso al credito.

Si associa il presidente de COSMO.

Il seguito dell'esame è infine riviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A 7, C 10<sup>a</sup>, 15<sup>o</sup>)

Il presidente de COSMO propone di proseguire le audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione con la convocazione del Ministro del tesoro nonché di rappresentanti dell'ENEL, dell'ENI e delle Confederazioni sindacali. Sottolinea, in particolare, l'esigenza di acquisire tempestivamente l'orientamento del Ministro competente per la formulazione del piano di riordino, in conformità all'impegno da lui precedentemente assunto dinanzi alla Commissione industria del Senato.

Il senatore PIERANI rammenta che la Commissione aveva convenuto a suo tempo di presentare una relazione all'Assemblea sulle questioni più urgenti e rilevanti in tema di privatizzazioni: tale iniziativa consentirebbe al Parlamento di formulare indirizzi e proposte al Governo prima che siano assunte determinazioni definitive in materia.

Il presidente de COSMO, considerato che tale esigenza è senz'altro comune a tutta la Commissione, propone di svolgere, nelle prossime sedute, l'audizione del ministro Barucci e l'esame del documento da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento del Senato.

Convieni unanime la Commissione.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

**39<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
de COSMO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Luigi Abete, presidente della Confindustria, accompagnato dai dottori Innocenzo Cipolletta, Sergio Gelmi, Paolo Mazzanti, Stefano Micossi e Lucio Scialpi.*

*La seduta inizia alle ore 18.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente de COSMO comunica di aver provveduto - a seguito delle determinazioni unanimamente assunte dalla Commissione, al

termine della seduta antimeridiana, per un più idoneo svolgimento delle funzioni di indirizzo e controllo politico proprie del Parlamento, in ordine ai temi del riordino industriale connessi al processo di privatizzazioni in atto - a informare il senatore Granelli, assente per impegni politici a lui precedentemente attribuiti, che nel corso della seduta antimeridiana di martedì 10 novembre egli riferirà alla Commissione sulla proposta di relazione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, sui predetti temi. Il dibattito sulla predetta proposta avrà luogo nelle sedute che saranno convocate negli orari consentiti dallo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, entro le giornate di mercoledì 11 e giovedì 12 novembre. Auspica infine che la relazione sia inserita rapidamente all'ordine del giorno dei lavori del Senato.

Assicura, quindi, che avvertirà tempestivamente anche il Ministro del tesoro affinché egli renda in Commissione le informazioni sul piano di riordino delle imprese pubbliche e a partecipazione statale, in conformità all'impegno da lui assunto nel corso della precedente audizione, svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso.

Il senatore CHERCHI manifesta vivo apprezzamento per la organizzazione dei lavori parlamentari che consentiranno al Senato di fornire tempestivamente gli indirizzi di sua competenza al Governo prima che questo assuma le decisioni relative al piano di riordino del sistema industriale.

Si associa il senatore CITARISTI e la Commissione unanime conviene sulla proposta formulata dal Presidente.

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

(R 33 004, C 10<sup>a</sup>, 3<sup>o</sup>)

Il presidente de COSMO comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

(R 48, C 10<sup>a</sup>, 2<sup>o</sup>)

**Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente della Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria)**

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 20 ottobre.

Il presidente de COSMO rivolge un breve indirizzo di saluto ai convenuti, esprimendo la propria solidarietà al dottor Abete e alla Confindustria per i gravi attentati dei quali sono stati oggetto nelle scorse settimane. Si sofferma, quindi, sull'importanza del processo di privatizzazione, con particolare riguardo all'esigenza, unanimemente condivisa, che lo Stato assuma, nelle vicende economiche, un ruolo sempre meno gestionale e sempre più di indirizzo.

Ha quindi la parola il dottor ABETE, che sottolinea anzitutto il positivo segnale costituito dalla decisione di porre in vendita il Credito italiano e la Nuovo Pignone: occorre, peraltro, portare a conclusione tale intendimento, rendendo noti modalità e tempi delle dismissioni. Quanto alla questione generale concernente i rapporti tra Stato e mercato, pone a disposizione della Commissione due documenti elaborati in proposito dalla Confindustria. Si sofferma poi sul preannunciato piano di riordino delle partecipazioni statali, riservandosi di formulare osservazioni specifiche una volta che esso sarà reso pubblico. In ogni caso, il processo di privatizzazione esige una continuità operativa non derogabile, anche allo scopo di acquisire risultati economici significativi e credibilità nei mercati. La tempestività delle decisioni, infatti, reca vantaggi di gran lunga superiori a qualsiasi inconveniente connesso all'eventuale insufficienza nell'approfondimento di taluni aspetti. Le privatizzazioni, inoltre, possono assicurare risultati apprezzabili sia nell'efficienza del sistema produttivo che nello sviluppo del mercato dei capitali, anche incrementando l'azionariato diffuso. Il vantaggio per la finanza pubblica, d'altra parte, sarebbe indubbiamente sensibile, non tanto per l'afflusso di risorse quanto per il complessivo risparmio generato da un efficace processo di dismissione. Queste ultime vanno orientate in modo da considerare residuali soltanto le attività da riservare ancora alla proprietà pubblica, rovesciando l'approccio logico sinora perseguito. Quanto ai settori suscettibili di privatizzazione, ritiene che le banche e le imprese assicuratrici possano essere poste in vendita senza alcun vincolo né temporale né di metodo. In particolare, occorre procedere all'immediata dismissione dell'INA. Le imprese che gestiscono servizi pubblici, sovente in regime di monopolio, potrebbero altresì essere poste in vendita, in modo da incoraggiare l'azionariato popolare, con particolare riferimento al settore elettrico e a quello delle telecomunicazioni.

Nel settore manifatturiero è opportuno procedere alle vendite azienda per azienda, senza operazioni di gruppo e senza la velleità di elaborare al riguardo alcun piano strategico: occorre, in sostanza, individuare il migliore acquirente e vendere con modalità trasparenti, e eventualmente con procedure di asta pubblica. Quanto poi alle proprietà immobiliari, esse vanno poste in vendita attraverso appositi organismi.

In ogni caso è necessario evitare che il sistema delle partecipazioni pubbliche continui ad acquisire risorse dal bilancio dello Stato: escluso in linea di principio ogni intervento di risanamento preventivo, ove esso sia necessario dovrebbe essere ottenuto con risorse derivanti da dismissioni già realizzate. Ritiene, comunque, che le risorse attese per il 1993 dalle privatizzazioni possano essere di gran lunga superiori ai 7

mila miliardi previsti nella manovra finanziaria del Governo. Tali risorse dovranno essere utilizzate per promuovere una politica di sviluppo economico, riducendo il costo dell'indebitamento e valorizzando il mercato dei capitali, senza alcuna prevenzione verso probabili interventi di provenienza estera. Il complessivo assetto del mercato si gioverà di una maggiore spinta competitiva, che l'impresa privata auspica con molta determinazione.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente de COSMO sottolinea l'importanza di procedere contestualmente alla privatizzazione di imprese a partecipazione pubblica e al loro risanamento, tenuto conto degli elevatissimi costi economici e sociali derivanti dalla crisi congiunturale in atto.

Il senatore CITARISTI sottolinea che per principio la sua parte politica non è contraria alle privatizzazioni, pur rivendicando la funzione storica delle scelte compiute dai pubblici poteri per la crescita delle attività produttive e la loro diffusione nelle aree sottosviluppate del paese. Conviene altresì sulla necessità di non escludere l'accesso a possibili acquirenti esteri evitando, tuttavia, che si rischino fenomeni di colonizzazione industriale o finanziaria. Al riguardo domanda quale possa essere un diverso ruolo degli istituti creditizi nell'attuale fase di transizione e se l'asserita necessità di vendere comunque al più presto significative porzioni di proprietà pubbliche non presupponga un mercato borsistico più ampio ed efficiente.

Il senatore FERRARI non condivide la tesi di procedere in ogni caso alle privatizzazioni, anche se in modo non ottimale: l'esperienza maturata in altri paesi, infatti, insegna che le operazioni di vendita vanno effettuate con la massima ponderazione. Domanda inoltre quali possano essere i vantaggi della collettività nel caso vengano alienate banche o quote del settore elettrico che nel passato hanno procurato consistenti attivi di bilancio. Nel comparto dei trasporti, per converso, si chiede come sarebbe possibile rendere appetibile un acquisto senza prevedere, contestualmente, un considerevole aumento dei costi a carico degli utenti. L'industria siderurgica infine, così come altre imprese in crisi, ben difficilmente troverebbe nelle condizioni attuali alcun acquirente.

Il senatore PAIRE, ricordato come i liberali - a suo giudizio - abbiano sempre osteggiato la presenza dello Stato nell'economia, ritiene che sia opportuno procedere immediatamente alla più ampia privatizzazione di imprese, specie per quanto concerne il settore elettrico. Il capitale di rischio proveniente dall'azionariato diffuso dovrebbe far affluire nuovi mezzi finanziari alle imprese piuttosto che all'acquisto di titoli pubblici. Chiede infine chiarimenti sui correttivi da apportare al vigente sistema bancario e sull'eventuale riserva di quote per gli acquirenti nazionali, cui egli sarebbe comunque contrario.

Il senatore GALDELLI lamenta che il processo di privatizzazioni

avvenga in assenza di un piano di riordino del sistema industriale che ignora i costi sociali ed economici derivanti da un approccio al problema di tipo meramente utilitaristico. Considerato, poi, che le imprese destinano una elevatissima quota di profitti - circa 60 mila miliardi - a investimenti finanziari anzichè produttivi chiede quali siano le proposte della Confindustria per modificare sensibilmente la struttura economica nazionale.

Il senatore FORCIERI ritiene che vada evitato il rischio di affrontare il tema delle privatizzazioni in un'ottica eminentemente ideologica; va altresì evitato, tuttavia, che si proceda all'attuazione di tale processo in assenza di regole precise. In ogni caso è inaccettabile qualunque pregiudizio sulla negatività di ogni iniziativa pubblica, sinonimo di inefficienza, mentre tutte le iniziative private sarebbero di per sè positive. L'assenza di un disegno strategico da parte del Governo, in realtà, rischia di depauperare un patrimonio netto che, dallo stesso Ministro dell'industria, è stato valutato in una misura pari a circa 120 mila miliardi. I costi sociali derivanti dalle privatizzazioni rischiano di assumere proporzioni preoccupanti, specie nel caso verosimile di acquisti da parte di soggetti esteri, tenuto conto della scarsa propensione del mercato borsistico alla diffusione dell'azionariato pubblico. Sarebbe invece quanto mai opportuno procedere alla vendita del patrimonio immobiliare detenuto dallo Stato.

Il senatore PIZZO dichiara di non condividere la presenza dello Stato nell'editoria mentre è favorevole al ruolo pubblico nell'informazione radiotelevisiva; domanda infine un giudizio sulla possibile evoluzione del settore creditizio in vista di una maggiore efficienza e competitività.

Agli intervenuti risponde il Presidente della Confindustria. Egli sottolinea innanzitutto l'inderogabile esigenza di una politica dei fattori che promuova lo sviluppo delle imprese e dell'intero sistema produttivo: sarebbe del tutto fuori luogo, invece, adottare ipotesi estranee alle regole proprie di un contesto industriale. Lo sviluppo del Mezzogiorno, ad esempio, non avrebbe dovuto dar vita ad aree di privilegio a scapito della competitività e dell'efficienza. I costi sociali, poi, vanno esaminati tenendo presenti sia gli ambiti della solidarietà, sia le condizioni materiali che assicurano lo sviluppo delle risorse suscettibili di creare nuova occupazione e nuovi mezzi. La presunta destinazione dei profitti industriali alla speculazione finanziaria - per l'asserito importo di 60 mila miliardi - non trova obiettivo riscontro, atteso che il valore di tali profitti, in realtà, è stato calcolato nella misura di circa 6 mila miliardi. Considerato inoltre che in una sola asta, recentemente, sono stati assorbiti dai titoli pubblici circa 47 mila miliardi è chiaro l'ordine di grandezza delle minori risorse destinate agli investimenti.

Occorre, pertanto, indirizzare gli investimenti ai capitali di rischio, fornendo garanzie per il risparmio privato: la società moderna, infatti, si fonda sul primato delle regole che assicurino trasparenza e competitività. Osserva, inoltre, che la presenza pubblica nelle attività produttive non consente la competizione, a causa della coincidenza di interessi tra

proprietà, gestione e destinatari dei beni e dei servizi. Vi è da dubitare, peraltro, che le imprese prive di stimolo competitivo possano realizzare efficienze di gestione: le banche italiane, in particolare, risultano protette tanto nell'offerta che nella domanda, non essendovi pluralità di azionisti e assorbendo la disponibilità di credito anche per la piccola e media impresa. Il risparmio privato, peraltro, può essere garantito solo con regole certe e non già con la proprietà pubblica delle aziende di credito: queste, pertanto, vanno vendute, sia pure con il vincolo dell'azionariato diffuso. Quanto al rapporto tra banca e industria, esso va reso più flessibile ma deve essere sviluppato in modo che sia orientato dai meccanismi di mercato. Precisa, quindi, che la necessità di dismissioni rapide deve essere considerata in riferimento alle potenzialità di ricavo, eventualmente minori nel breve periodo, senza alcuna alterazione nella trasparenza dei processi di privatizzazione. Ritiene altresì che l'esperienza di paesi quali il Messico e l'Argentina induce a perseguire con la massima determinazione un obiettivo di riassetto economico non più rinviabile. Quanto al settore dell'informazione la Confindustria è particolarmente sensibile allo sviluppo del sistema di comunicazioni, in una cornice di competizione economica fondata anche sulla puntuale applicazione delle norme a tutela della concorrenza. Ritiene, infine, che la privatizzazione delle aziende municipalizzate si possa realizzare piuttosto agevolmente, conferendo agli utenti, posti nella condizione di acquisire partecipazioni proprietarie, maggiori strumenti di controllo sulla stessa gestione dei servizi.

Il presidente de COSMO ringrazia il dottor Abete e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1992

5ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CHIAROMONTE

*La seduta inizia alle ore 12,10.*

*SUI LAVORI DEL COMITATO*

Il presidente CHIAROMONTE stigmatizza la fuga di notizie, riprese da organi di stampa, in ordine ai lavori del Comitato nella giornata di ieri 4 novembre.

Intervengono successivamente i senatori Cossutta e Pinto ed i deputati Sterpa, Lazzati e Correnti.

Il Presidente fa presente che, sulla questione, prenderà posizione pubblicamente.

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL'INTERNO*

(R 46, B 65ª, 2º)

Il presidente CHIAROMONTE ringrazia il Ministro dell'interno per il sollecito accoglimento dell'invito rivoltogli.

Il Comitato ascolta successivamente un'esposizione del ministro Mancino.

Rivolgono quesiti al Ministro dell'interno, il quale fornisce elementi di risposta, i deputati Correnti, Lazzati e Sterpa ed i senatori Pinto e Cossutta, nonchè lo stesso presidente Chiaromonte.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni  
criminali similari**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1992

*Presidenza del Presidente*  
VIOLANTE

*La seduta inizia alle ore 10,15.*

**Audizione del dottor Elio Spallitta, Procuratore della Repubblica distrettuale di Palermo (f.f.) e di alcuni sostituti della Direzione distrettuale antimafia di Palermo**  
(A 10, B 53<sup>a</sup>, 3<sup>o</sup>)

Il dottor SPALLITTA, scusandosi con la Commissione per non aver potuto preparare una relazione scritta, si sofferma sulle risultanze dell'inchiesta per l'omicidio Lima, che, pur non essendo ancora definitive, contribuiscono in modo assai rilevante a far luce sulla complessa rete di rapporti tra mafia e politica.

Sottolinea come dalle dichiarazioni dei pentiti venga confermato il ruolo privilegiato della Democrazia Cristiana quale interlocutore politico di Cosa Nostra, in particolare ribadendo che l'onorevole Lima rappresentava un fondamentale punto di riferimento politico per le organizzazioni mafiose, fino a divenire il soggetto referente degli interessi mafiosi presso la capitale.

Ricostruisce brevemente il movente del delitto Lima, correlandolo all'esito, sfavorevole per le organizzazioni mafiose, dal maxiprocesso palermitano alla cupola mafiosa.

In sostanza, conferma, l'onorevole Lima sarebbe stato ucciso per non essere stato ai patti, non assicurando la protezione promessa proprio con riferimento a un fatto, il maxiprocesso, ritenuto estremamente importante dalla mafia.

Chiarisce la strategia della mafia nei confronti del mondo politico, precisando il ruolo di mediazione rivestito dall'onorevole Lima, al quale ci si rivolgeva perchè influenzasse quelle decisioni, da adottarsi presso le competenti sedi nazionali, di interesse delle organizzazioni mafiose.

Il dottor NATOLI rispondendo ad una domanda del Presidente, illustra il rapporto di scambio tra mafia e politica, precisando che, in linea generale è difficile individuare quale sia, per la mafia, il ritorno, in termini di benefici economici e politici, di un appoggio elettorale a diversi livelli. Certamente, sottolinea, nella vicenda che ha condotto

all'omicidio dell'onorevole Lima, la mafia, come detto, attendeva un ritorno sia sul piano finanziario sia mirando a neutralizzare i possibili esiti negativi del maxiprocesso.

*(Si prosegue in seduta segreta).*

*(Riprende la seduta pubblica).*

Il Presidente VIOLANTE invita i colleghi a formulare ai magistrati intervenuti, le domande che ritengono utili.

Il deputato SCALIA chiede che seguito abbiano avuto i rapporti del ROS, presentati alla Procura di Palermo, relativi ad un intervento fatto di scambio fra mafiosi e politici, i quali, tra l'altro, erano assai specifici anche nell'indicazione di fatti, nomi e circostanze.

Il deputato MATTEOLI chiede chiarimenti sul curioso fenomeno delle volontarie costituzioni di mafiosi nei giorni immediatamente precedenti il delitto Lima, nonché sulle ragioni che avrebbero indotto la mafia, nel 1987, ad appoggiare elettoralmente il Partito Radicale, partito d'opposizione, oltretutto di modesta entità.

Il deputato SCOTTI è interessato a conoscere se si sia approfondito il rapporto di scambio tra mafia e politica, al fine di individuare altri possibili obiettivi oltre al caso del maxiprocesso perseguiti dalla mafia attraverso la propria rete di relazioni politiche. Chiede, ancora, in quale modo si pensasse di giungere ad una piena delegittimazione del giudice Falcone, se, infine, vi sia possibilità di delineare, nell'ambito dei rapporti mafia-politica, le attuali strategie della mafia.

Il deputato IMPOSIMATO, si interroga sul ruolo che l'onorevole Lima ha avuto, più in generale ed oltre il maxiprocesso, nei numerosi processi di mafia che hanno avuto notevoli difficoltà di esecuzione. Se risulti una diretta opera di corruzione realizzata da Salvatore Riina, per influenzare lo svolgimento del maxiprocesso. Ritiene utile, infine, verificare l'effettivo ruolo avuto da esponenti della magistratura nelle vicende emerse dalle indagini sul caso Lima.

Il deputato RIGGIO, manifestata la propria perplessità sul fatto che l'onorevole Lima, pur legato, secondo le dichiarazioni dei pentiti, alle vecchie famiglie mafiose perdenti, abbia mantenuto il proprio ruolo di mediatore anche dopo la totale affermazione dei corleonesi. Chiede, inoltre, se Cosa Nostra abbia già provveduto a individuare nuovi possibili referenti politici, e quali eventualmente siano. Vorrebbe, infine, sapere in quale modo si sarebbe cercato di screditare il giudice Falcone.

Il deputato GALASSO, premesso che riterrebbe opportuno sviluppare più compiutamente ciascuna delle domande che ha in animo di fare, manifesta la propria perplessità sull'utilità di acquisire documenti, nella fattispecie i verbali delle deposizioni dei pentiti, ricchi di omissis e

pertanto oltre che incompleti, difficilmente intellegibili. Ricorda la necessità di non limitare la propria attenzione all'onorevole Lima ed ai suoi rapporti con la mafia, considerando piuttosto indispensabile verificare quali altri soggetti politici siano stati coinvolti nello stesso tipo di rapporto, nonché, soprattutto quale sia l'attuale quadro complessivo delle coperture politiche a Cosa Nostra. Chiede quali ripercussioni abbiano avuto le dichiarazioni sull'omicidio Lima, su altri procedimenti giudiziari in corso.

Sottolinea le proprie preoccupazioni sull'evoluzione attuale della strategia militare mafiosa che impone una pronta reazione degli organi istituzionali competenti.

Il deputato TARADASH ritiene anch'egli opportuno non limitare l'attenzione della Commissione sull'onorevole Lima o sul dottor Carnevale, unico magistrato effettivamente coinvolto dalle dichiarazioni dei pentiti. Reputa senz'altro più importante verificare le strategie adottate dalla mafia, sul piano politico, per determinare condizionamenti sugli organi della magistratura.

Chiede ancora se, alla luce delle considerazioni effettuate sull'attuale struttura di Cosa Nostra, non debbano essere riconsiderate le tradizionali conoscenze in tema di meccanismi decisionali adottati dal vertice dell'organizzazione.

Il deputato Luigi ROSSI domanda se esista un patto strategico-operativo tra organizzazioni di stampo mafiose, se, ancora, risultino agli atti collusioni della magistratura con la mafia ed in quali ambienti si ritenga utile indagare per approfondire i rapporti tra mafia e politica.

Il deputato FOLENA sottolinea la necessità di aver ben chiaro il complesso dei rapporti tra mafia e politica, precisando i ruoli dei singoli personaggi coinvolti, gli eventuali coinvolgimenti dei servizi segreti, gli interessi diretti di Cosa Nostra, attraverso i contatti politici, nel mondo finanziario e bancario, nonché nel settore degli appalti.

Il senatore CUTRERA chiede se risultino specifici contatti tra mafia e 'ndrangheta in ordine al delitto Scopelliti.

Il deputato TRIPODI insiste sulla necessità di verificare le responsabilità del senatore Andreotti, sottolineando l'opportunità di capire attraverso quali meccanismi la mafia si garantisca l'impunità a livello giudiziario e chiedendo di conoscere da chi fosse presieduta la Corte d'Appello di Palermo nel periodo in cui, secondo la ricostruzione dei pentiti, furono esercitate pressioni per condizionare gli esiti del maxiprocesso.

Il deputato D'AMATO, nel segnalare come da più parti siano stati sollevati pesanti dubbi sull'attendibilità del pentito Spatola, chiede che vengano chiarite, sul piano generale, i rapporti tra mafia e magistratura, sottolineando al riguardo la propria personale preoccupazione e domandando se siano state attivate indagini in questo senso.

Il senatore BRUTTI si dichiara interessato a conoscere sia le concrete modalità con cui la mafia ha, nel tempo, offerto il proprio appoggio elettorale ai partiti, sia gli attuali strumenti di controllo del voto. Chiede anche spiegazioni sulle cosiddette affiliazioni riservate dagli esponenti di Cosa Nostra, nonché se siano state aperte indagini sul giudice Carnevale.

Il deputato AYALA chiede una opinione su quali fattori, oltre alla nuova legge protettiva dei pentiti, abbiano contribuito a determinare l'attuale salto di qualità nella conoscenza dei rapporti mafia-politica.

Il senatore CALVI sottolinea l'importanza di non sottovalutare l'evoluzione intervenuta nelle strategie militari della mafia, predisponendo le adeguate contromisure.

Il senatore RAPISARDA chiede di sapere se si sia indagato sui professionisti che Cosa Nostra utilizza come consulenti.

Il senatore D'AMELIO, pur ribadendo l'utilità delle dichiarazioni in materia di rapporti mafia-politica, solleva qualche dubbio sull'improvvisa, eccessiva proliferazione delle collaborazioni con la giustizia. Teme, al riguardo, che ciò possa costituire elemento di una più generale strategia di disgregazione delle istituzioni.

Il senatore FRASCA chiede se risultino contatti politici fra mafia e partiti d'opposizione e cosa si intende fare nel caso risultassero effettivamente connivenze della magistratura con le organizzazioni mafiose.

Il deputato FERRAUTO chiede notizie circa i possibili nuovi referenti politici della mafia e se si abbia una idea del movente dell'omicidio di Ignazio Salvo.

Il Presidente VIOLANTE chiede se risultino rapporti fra Lima e Siino, manifestando il proprio interesse a chiarire pienamente quali siano le eventuali devianze di settori istituzionali denunciati nel recente comunicato sottoscritto dai giudici della Procura distrettuale antimafia di Palermo; avverte, inoltre, che provvederà a far trasmettere il resoconto stenografico della seduta odierna ai magistrati oggi intervenuti affinché possano meglio documentarsi sui quesiti formulati.

Il dottor SPALLITTA, intervenendo in replica, avverte che la quantità e la qualità delle domande non consentono una risposta immediata ed approfondita; sarà comunque sua cura provvedere a trasmettere risposta scritta a tutte quelle domande alle quali potrà rispondere senza interferire con lavori processuali in corso.

Il dottor NATOLI avverte che molte delle domande non potranno avere risposte se non attraverso futuri atti giudiziari; per quanto riguarda le rimanenti altre domande si limita a dare indicazioni in

merito alla loggia massonica A. Diaz a Palermo ed informazioni riguardanti le «stidde» e l'attività di questi nuovi gruppi.

Si sofferma quindi ad illustrare il ruolo ed i compiti svolti rispettivamente da Salvo Lima e da Vito Ciancimino nell'ambito di Cosa Nostra.

Intervengono quindi per alcuni chiarimenti i deputati Taradash, Scotti e Galasso ed il senatore Brutti.

*(Si prosegue in seduta segreta).*

*(Riprende la seduta pubblica).*

Il Presidente VIOLANTE ringrazia i magistrati intervenuti.

Dà quindi lettura, su mandato dell'Ufficio di Presidenza, di una lettera che intende trasmettere ai Presidenti dei due rami del Parlamento in merito a fatti denunciati in una interrogazione parlamentare e riguardanti il senatore Rapisarda, componente della Commissione.

Il Presidente Violante ricorda, quindi, che martedì 10 novembre alle ore 10, l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi (la riunione sarà comunque aperta a tutti) avrà un incontro con il Comitato antimafia del CSM; e che lo stesso giorno alle ore 18 è prevista, in Commissione, l'audizione del Procuratore della Repubblica di Catania, dottor Alicata.

Avverte, infine, che per meglio coordinare l'attività riguardante l'audizione di un collaboratore della giustizia i commissari dovranno far pervenire entro lunedì 9 novembre le domande che vorranno formulare.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per le riforme istituzionali

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1992

*Presidenza del Presidente*  
DE MITA

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

### *ILLUSTRAZIONE DEI LAVORI DEI COMITATI* (A 7, C 67<sup>a</sup>, 2<sup>o</sup>)

La Commissione procede all'esame dei rapporti predisposti dai Comitati.

Il deputato Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI) illustra il rapporto del Comitato «Forma di Stato».

Il senatore Gianfranco MIGLIO (gruppo della lega nord) illustra il rapporto del Comitato «Forma di Governo».

Il senatore Lorenzo ACQUARONE (gruppo della DC) illustra il rapporto del Comitato «Garanzie».

Il senatore Cesare SALVI (gruppo del PDS) illustra il rapporto del Comitato «Legge elettorale».

Il Presidente Ciriaco DE MITA, in considerazione del fatto che sono state esaurite le illustrazioni di tutti i quattro rapporti, avverte che la seduta fissata per domani, venerdì 6 novembre, non si terrà.

Dopo aver toccato il tema delle vicende relative alla legge costituzionale attributiva dei poteri della Commissione bicamerale e quello del successivo *iter* dei lavori, comunica che la Commissione procederà al dibattito sui rapporti dei Comitati nelle sedute di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre che saranno tutte convocate alle ore 10.

Si apre quindi un ampio dibattito sull'organizzazione dei lavori della Commissione, anche in relazione all'*iter* della legge costituzionale attributiva dei poteri.

Intervengono il senatore Ersilia SALVATO (gruppo di rifondazione comunista), i deputati Achille OCCHETTO (gruppo del PDS), Giuseppe

LA GANGA (gruppo del PSI), Marco BOATO (gruppo dei verdi), Stefano RODOTÀ (gruppo del PDS), Guido BODRATO (gruppo della DC), Gianfranco FINI (MSI-destra nazionale), Antonio PATUELLI (gruppo liberale), Augusto BARBERA (gruppo del PDS), Lucio MAGRI (gruppo di rifondazione comunista), Franco BASSANINI (gruppo del PDS), il senatore Gianfranco MIGLIO (gruppo della lega nord), i deputati Silvano LABRIOLA (gruppo del PSI), Enrico FERRI (gruppo del PSDI), Marco PANNELLA (gruppo federalista europeo), Franco ROCCHETTA (gruppo della lega nord) ed il Presidente Ciriaco DE MITA.

Rimane, infine, confermata la convocazione per martedì 10 novembre, alle ore 10.

*La seduta termina alle 14,55.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Gangi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al Mercato interno (669): *parere favorevole;*

*alle Commissioni 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> riunite:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali (718), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*